

Il populismo penale e la violenza di genere

atti del seminario

Torino, 21 novembre 2019

*Promosso dal Coordinamento Contro
la Violenza sulle Donne- Città di Torino (CCVD)*

*Organizzazione a cura delle Associazioni
SaperePlurale e Amaryllis*



Con il contributo di



CITTA' DI TORINO

[cirsde]
centro interdisciplinare di ricerche
e studi delle donne e di genere



CCVD

Coordinamento
Contro la Violenza
sulle Donne



Il populismo penale e la violenza di genere

atti del seminario

Torino, 21 novembre 2019



INDICE

Il Seminario "Il populismo penale e la violenza di genere"	pag. 5
Saluti istituzionali	pag. 9
Introduzione ai lavori	pag. 13
Il populismo penale nel discorso pubblico e nella politica	pag. 21
Populismo penale e violenza di genere. Il protagonismo della vittima	pag. 29
L'uso simbolico del penale: riflessioni a partire dai reati contro le donne	pag. 37
Diritto scritto e diritto vissuto. Voci a confronto	pag. 51

APPENDICE

Le relatrici e i relatori	pag. 63
Il Coordinamento contro la violenza sulle donne – CCVD	pag. 67

SEMINARIO “POPULISMO PENALE E VIOLENZA DI GENERE”

Torino, 21 novembre 2019

Le ragioni di questa iniziativa

La proposta di chiamare il femminismo e le realtà che operano e lottano quotidianamente contro la violenza sulle donne a riflettere sul rapporto tra i temi inerenti la violenza di genere e il crescente populismo penale o panpenalismo - che sempre più connota il discorso pubblico e politico italiano rispetto a diversi temi sociali- è nata nell’ambito del lavoro del Gruppo Formazione del Coordinamento Cittadino contro la Violenza sulle Donne della Città di Torino (CCVD).

In particolare, due delle associazioni attive in questo Gruppo – Amaryllis e Saper-Plurale – hanno portato all’attenzione questa proposta, aprendo una riflessione che è sfociata nella comune decisione, sostenuta dall’Assessorato ai Diritti del Comune, di approfondire il confronto su un tema non ancora sufficientemente esplorato, almeno nei suoi termini più attuali. Infatti, se la riflessione sul rapporto tra donne e diritto – incluso il diritto penale – è parte integrante e importante del dibattito nei e tra i femminismi italiani, e molto è stato scritto e teorizzato nel merito, va tuttavia rilevato che negli ultimi anni lo svilupparsi del movimento, plurale e multiforme, di risposta alla violenza di genere ha ridisegnato i termini di questa riflessione. E che, e non secondariamente, questo è avvenuto in un contesto in cui la risposta panpenalista andava via via acquisendo una inedita centralità nel discorso politico: un contesto, questo, con cui la riflessione delle donne non può che interagire, risultandone coinvolta.

Per riassumere quale sia stata la tematizzazione alla base del seminario, riportiamo di seguito il testo da cui il Gruppo Formazione, nel settembre 2019, ha iniziato a confrontarsi per poi arrivare alla promozione dell’iniziativa. Testo i cui punti chiave sono stati poi sviluppati ed ampliati sia nel proseguire del confronto in sede di CCVD, che dagli interventi portati al seminario, come ampiamente testimoniano le pagine che seguono.

Violenza di genere e populismo penale

Si vanno moltiplicando negli ultimi mesi prese di posizione, proposte legislative e proclami sui media, da parte delle forze governative e non, relativi alla risposta legislativa e penale alla violenza contro le donne.

Si tratta di proposte basate sull'aumento delle pene di fattispecie di reato già sanzionate dal codice penale e di istituzione di nuove fattispecie di reato, fino alla presentazione di misure destinate a reprimere i responsabili di violenza sul piano psicofisico (come nel caso della cosiddetta "castrazione chimica").

Populismo penale

Definiamo questa tendenza in atto nel campo dei reati contro le donne del tutto interna al populismo penale che affligge oggi molte altre aree della vita sociale e dei comportamenti umani. Il populismo penale è quella modalità del discorso pubblico e dell'azione politica secondo cui il codice penale si candida a strumento di governo di fenomeni sociali complessi, in un processo di semplificazione in cui repressione e controllo penale pervasivo dovrebbero portare, secondo una retorica securitaria, al risultato di una maggiore sicurezza per la maggioranza della popolazione grazie all'isolamento e alla penalizzazione di alcune minoranze "nemiche" della convivenza sociale. Porta con sé non solo più penalizzazione e incarcerazione, nella totale assenza di ogni evidenza su una sua supposta efficacia (il potere deterrente di queste misure si è ampiamente dimostrato nullo), ma ha come inevitabile conseguenza l'abbassamento generale delle garanzie e delle tutele costituzionali e, come risultato strategico, un indebolimento delle politiche di coesione sociale.

La risposta punitiva, infatti, rappresenta uno strumento solo apparentemente risolutore, proprio perché recepito in maniera energica, perché semplice sul piano comunicativo, facilmente comprensibile a tutti nella sua elementare simbologia. Questo processo verso uno "stato penale" sta avvenendo in diversi ambiti e coinvolge diversi soggetti.

Esso incorpora pulsioni vendicative e sentimenti di indignazione morale diffusi a livello popolare e esime la politica dalla ricerca di strategie di intervento più onerose e più appropriate. Per la violenza di genere, tutto ciò sta avvenendo in nome delle donne, la cui "difesa" diventa argomento strumentale.

Perché ci riguarda

L'appello alla previsione di più reati, a pene più lunghe, al richiamo all'applicazione di misure cautelari detentive, fino alla patologizzazione della violenza di genere e alla sua "cura" per via chimica, non serve ed anzi nuoce alle donne.

Non serve alle donne, il populismo penale: perché grazie anche al lavoro da noi portato avanti in tutti questi anni, le leggi oggi ci sono, le fattispecie di reato anche e le pene previste sono adeguate, e anzi in alcuni casi, nella graduatoria europea, non sono certo le più miti. Se ci sono delle criticità, esse a volte sono state rilevate nell'applicazione di queste leggi e delle sanzioni: ma questo è un problema culturale e sociale, non normativo, e non è con la previsione dell'inasprimento delle pene che riusciremo a creare le condizioni per un cambiamento "nel sentire" che necessita quando il tema è quello della violenza di genere. Abbiamo bisogno, invece, di un sistema normativo positivo, che prima di tutto promuova e garantisca concretamente la promozione di diritti e condizioni sociali funzionali a prevenire la violenza. E, non secondariamente, di un sistema che resti attento e vigile verso garanzie e tutele: per noi e per tutti.

Nuoce alle donne, il populismo penale: perché sta dentro a un paradigma secondo cui la violenza di genere è la somma di comportamenti criminali e/o patologici singoli, invece di essere – come è – una questione strutturale, di modello patriarcale della società, di rapporti di potere asimmetrici tra generi. Alle donne certo servono buone leggi che sanzionino i reati che subiscono, ma non serve la retorica di un "governo penale delle questioni di genere".

Formazione, consapevolezza, pensiero critico

Siamo consapevoli dei rischi – per le donne e per tutti – che il populismo penale porta con sé sul piano della civiltà giuridica, del diritto e dei diritti, e dell'inganno su cui si basa per quanto attiene alle politiche di genere.

Crediamo che la voce di una realtà come il CCVD sia voce autorevole, per competenza, sapere, impegno e pluralismo, e che vada spesa nella direzione della produzione di un approfondimento e di una consapevolezza critica.

Per questo, proponiamo di organizzare un seminario, nella settimana del 25 novembre 2019, che faccia chiarezza su questi temi e offra una opportunità formativa a quanti/e operano nel settore, alle associazioni, alle e agli operatori, alla cittadinanza tutta.

PROGRAMMA DEL SEMINARIO

14.30 Saluti istituzionali

Marco Giusta, Assessore ai diritti del Comune di Torino
Cesarina Manassero, Comitato per le Pari Opportunità presso
Ordine degli Avvocati di Torino

14.45 Introduzione

Susanna Ronconi, SaperePlurale e *Serena Zorzi*, Amaryllis-CCVD;
Eva Desana, CIRSE-UNI TO

15.00 Il populismo penale nel discorso pubblico e nelle politiche sociali e legislative

Livio Pepino, giurista

15.30 Populismo penale e violenza di genere. Il protagonismo della vittima

Tamar Pitch, sociologa del Diritto dialoga con *Giovanni Torrente*,
ricercatore in Filosofia e Sociologia del Diritto, UNI TO,
coordina *Serena Zorzi*, Amaryllis-CCVD

16.30 L'uso simbolico del penale: riflessioni a partire dai reati contro le donne

Grazia Zuffa, Società della Ragione dialoga con *Ferdinanda Vigliani*,
Centro Studi Pensiero Femminile-CCVD, coordina *Monica Gargano*,
Centro Psicoanalitico-CCVD

17.30 Diritto scritto e diritto vissuto. Voci a confronto

Silvia Lorenzino, EMMA-CCVD, *Domenico Matarozzo*, Cerchio
degli Uomini-CCVD, *Paola Savio*, Osservatorio informazione
giudiziaria, media e processo penale-Unione Camere Penali
Italiana, coordina *Silvia Sinopoli*, EMMA-CCVD

18.30 Conclusioni

I testi che seguono sono tratti dalla trascrizione degli interventi tenuti al Seminario, rivisti dalle relatrici e dai relatori.

Un ringraziamento a Serena Zorzi (Amaryllis), Monica Gargano (Centro psicoanalitico) e Silvia Sinopoli (EMMA), per aver coordinato e facilitato le sessioni.

Gli atti sono a cura dell'Associazione SaperePlurale

www.sapereplurale.net

Marco Giusta

Assessore ai Diritti del Comune di Torino

Buon pomeriggio a tutte e tutti.

Inizio ringraziando le persone che hanno organizzato questa giornata, il gruppo Formazione del Coordinamento contro la violenza sulle donne, gli uffici dell'amministrazione e le due associazioni che si sono incaricate dell'iniziativa, Sapere Plurale e Amaryllis in collaborazione con il CIRSDe.

Il tema scelto per la giornata di oggi apre ampi spazi di dibattito e possibilità di riflessione. Ho letto con interesse la scheda preparata del gruppo del CCVD che è stata la base del ragionamento che avete costruito sul tema del populismo penale e come una risposta puramente "legislativa e penale" alla violenza maschile e di genere nei confronti delle donne possa portare a nascondere al proprio interno una serie di contraddizioni, di piani sovrapposti e modelli di interpretazione che diventano successivamente complessi da affrontare. Se da un lato infatti, nel discorso pubblico che siamo abituati a vedere raccontato sui media e attraverso i canali di informazione tradizionali, molto spesso l'autore della violenza contro le donne viene in qualche modo giustificato (è buono, è stato un raptus, è stata una follia, la gelosia, l'amante, la solitudine ...), dall'altro lato, soprattutto sui canali di comunicazione social, c'è il passaggio al mostro, al malato, al deviato, il "sub umano" che deve essere allontanato dalla società in quanto componente altro, non sano, non assimilato, straniero. In quel passaggio dall'uomo al mostro c'è il rischio dell'autoassoluzione, della discriminante tra noi e il mostro, e sulla base di questa distinzione il "mostro" va recluso, punito, perché è fuori dalla società. Questo ci permette facilmente di ignorare che l'azione di violenza agita, nel caso di violenza nei confronti delle donne, trova le sue radici all'interno del nostro si-

stema culturale, all'interno della struttura sociale della società nella quale viviamo. Ricordo qui il famoso slogan urlato nelle strade "lo stupratore non è un malato ma il figlio sano del patriarcato".

Ed è un tipo di cultura che poi diventa molto pericolosa nel momento in cui assume un'inferenza sul significato della giustizia intesa come un presupposto morale. Citando Tamar Pitch, che affronta questo tema ragionando sul termine "decoro", "Un comportamento è 'decoroso' quando è adeguato al tipo di persona e al contesto in cui si dispiega: una casa è 'decorosa' quando è pulita e in ordine. Ma i ricchi e i potenti non hanno bisogno di imporsi regole di decoro. [...] Il decoro divide tra perbene e permale e funziona per ottenere consenso". Ecco quindi che identificando un autore di violenza come straniero rispetto ad una società, si inizia a giustificare la possibilità che queste persone "non dovrebbero stare all'interno della società".

È molto semplice fare un parallelo mentale tra questo concetto e, ad esempio, i libri degli ultimi studi di Angela Davis sulle prigioni, raccolti intorno al saggio "Aboliamo le prigioni". In questo saggio, come sapete, vi è un'analisi forte dell'attuale sistema penale, in funzione critica allo stesso. Sistema penale nato da un lato su suggerimento di un modello "misericordioso" nei confronti di quelle persone che commettevano un reato e che venivano punite corporalmente, fisicamente o con la gogna pubblica, dall'altro come "proteggere la società borghese da questi elementi di disturbo tenendoceli dentro a forza e inculcandogli qualche nozione disciplinare teoricamente idonea a renderli meno spersi nel mondo" (Bassetti, 2003).

Vi sono ovviamente molte differenze che vanno tenute in debito conto, dovute soprattutto al modello americano, analizzato dalla Davis, che è composto da istituti privati che generano lavoro e occupazione da un lato (edilizia, vigilanza, servizi) e possono produrre lavoratori a basso costo dall'altro (i carcerati).

Pertanto non è così scontato riprodurre questa analisi all'interno della realtà italiana, ma quello che salta agli occhi è che all'interno delle nostre carceri, così tanto sovraffollate, si reitera il modello iniziale di "confinamento" di parte dei "problemi della società", nel tentativo di eliminarli dalla coscienza collettiva.

Questo risulta evidente ancor di più analizzando il linguaggio utilizzato (gettiamoli in galera, buttiamo via la chiave, castriamoli, facciamo in modo che non siano più "nocivi" per la società), all'interno del quale è chiaramente espresso il tentativo di marcare la differenza tra un "noi" e un "loro", e la difficoltà estrema nel riconoscere queste persone come autori/autrici di violenza che ha una propria organicità all'interno del tessuto sociale nel quale viviamo.

Inoltre, questo tipo di linguaggio cancella totalmente la funzione primaria del carcere, quella di recuperare la persona e costruire dei percorsi di reinserimento. Oggi le molte voci autorevoli che prenderanno parola all'interno di questo dibattito sono sicuramente un valore aggiunto di cui cercherò di fare tesoro.

Vi ringrazio per avere posto l'accento su questo tema, perché molto probabilmente la segmentazione del tessuto comunitario è una trappola pericolosa, che ci distrae dal considerare la violenza per quello che è, da quali radici trova il suo nutrimento e la sua reiterazione, e che quello che potremmo provare a costruire sono tessuti di alleanze, il recupero delle parole corrette, guardando ai modelli di linguaggio utilizzati all'interno dei movimenti femministi e transfemministi, e la possibilità di costruzione di una nuova narrazione.

Fabio Farruggia

Comitato per le Pari Opportunità presso Ordine degli Avvocati di Torino

Buongiorno a tutti e tutte, sono Fabio Farruggia, rappresento in questa veste il Comitato Pari Opportunità, vi porto i saluti della Presidente del Comitato Pari Opportunità, l'avvocata Cesarina Manassero, che oggi è impegnata in altra sede e che quindi non riesce a portarli personalmente.

Trovo che la tematica con cui vi confronterete oggi pomeriggio sia una tematica importante e interessantissima, il Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Torino su queste tematiche si confronta da oltre nove anni, facciamo corsi specifici per avvocati che si interessano professionalmente alla tutela delle donne vittime di violenza e comunque in ogni caso di discriminazione di genere, sessuale, razziale e quanto altro.

Noi ci siamo già confrontati la scorsa settimana attraverso un convegno che è stato organizzato dal Consiglio dell'Ordine con il Comitato Pari Opportunità, con l'apporto di alcune colleghe che sentirete oggi pomeriggio, dove secondo me la tematica fondamentale di questo tipo si impronta tutta dal punto di vista culturale. La sensibilità su certe questioni penali si ha, secondo me, se si ha uno substrato culturale. Non basta la preparazione giuridica, la preparazione giuridica aiuta ad affrontare davanti a un Tribunale, una Corte d'Appello, un'autorità giudiziaria determinate tematiche, ma se non c'è la sensibilità a trattarle a 360 gradi, capiamo bene che diventa tutto, passatemi il termine, sterile.

Quindi noi Avvocati contribuiamo attraverso una diffusione culturale su determinati tipi di reati, una diffusione che viene fatta non solo nelle aule di giustizia ma anche nella formazione, e il Comitato Pari Opportunità in questo è delegato.

Quindi vi auguro buon lavoro e buon pomeriggio.

Introduzione ai lavori

Susanna Ronconi

Associazione SaperePlurale – CCVD

Ringrazio l'Assessore Giusta per le sue parole e per il sostegno a questa nostra iniziativa, e apro i lavori del seminario con una breve premessa per spiegare perché siamo qui e come è nata l'idea di questo momento di riflessione e confronto. L'idea è nata nell'ambito del gruppo Formazione del Coordinamento contro la violenza sulle donne, in particolare da una sollecitazione portata da Serena Zorzi, di Amaryllis e da me, di SaperePlurale.

In prima battuta, ci ha spinto quello che, soprattutto negli ultimi due anni, ma in realtà da molto tempo prima, ci è apparso come l'appropriazione da parte del discorso populista, e in particolare del populismo penale, di alcuni temi che riguardano le condizioni e la vita delle donne.

Il populismo penale è quel discorso pubblico e politico che promuove, privilegia ed enfatizza la gestione e il governo di fenomeni sociali complessi a colpi di codice penale. È un approccio sempre più diffuso nella nostra società e nella politica, un approccio oltre che inefficace, soprattutto di tipo autoritario, e che pensiamo particolarmente pericoloso nel momento in cui si impossessa dei temi che riguardano le donne e in particolare che riguardano la violenza sulle donne. Dunque in primo luogo abbiamo pensato di dire, con chiarezza, no, non è questo il tipo di risposta che noi ci aspettiamo e non siamo disponibili a essere in alcun modo strumentalizzate a favore di questo tipo di discorso pubblico e politico.

In questo senso, abbiamo pensato che una realtà come il Coordinamento torinese fosse una voce autorevole, che potesse avere una parola forte da spendere, un giudizio, un posizionamento da offrire alla consapevolezza e alla riflessione.

Se questo scopo, la necessità di assumerci la responsabilità di una posizione, rimane una delle ragioni di questa proposta, il confronto ci ha poi portato anche

in un'altra direzione: ci è sembrato non più sufficiente dire semplicemente "non in nostro nome", ma abbiamo approfondito il ragionamento e ci siamo interrogate su di noi. Ci siamo chieste: quale ruolo giocano in questa partita il movimento e tutte le realtà delle donne che lottano contro la violenza di genere? Che protagonismo abbiamo nel dibattito attorno al ruolo che la giustizia penale ha circa i temi della violenza di genere? Che cultura stiamo esprimendo noi rispetto a questo? E che parola abbiamo da dire e come ci collochiamo nell'ambito più vasto della critica al populismo penale che imperversa? E dunque la proposta principale di questo seminario è quella di chiamarci in campo e confrontarci tra di noi.

Credo sia scontato per tutte dire che governare questi fenomeni a colpi di codice penale non basta, ed è fin troppo ovvio dirlo: per prime abbiamo ben presente la complessità del fenomeno della violenza sulle donne, delle sue radici culturali e sociali che sono costitutive della società patriarcale, e della asimmetria nei rapporti tra uomini e donne. Nessuno meglio di noi, che abbiamo presente questa complessità, può esprimere una parola critica nei confronti di una soluzione rozza e semplificata come quella proposta dal populismo penale. La stessa Convenzione di Istanbul, riferimento e punto di non ritorno rispetto a una lettura di cosa sia violenza sulle donne, afferma con chiarezza come questa non sia una mera somma di reati individuali – sebbene certo individuali sono le sofferenze da un lato e la responsabilità dall'altro – ma "una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione".

Detto questo, però, il movimento contro la violenza di genere non è un universo omogeneo, abbiamo idee, approcci e pratiche differenti al nostro interno che meritano approfondimento e confronto. Faccio un esempio che va un po' indietro nel tempo, alla discussione proprio sulla legge contro la violenza sessuale.

Chi di noi non è giovanissima e in qualche modo è stata dentro a quel dibattito si ricorda come vi furono dei confronti duri, anche delle spaccature, all'interno del movimento delle donne, all'interno dei femminismi, su quale dovesse essere il rapporto con il diritto in generale e in particolare il rapporto con la giustizia penale. Non esisteva e non esiste un'omogeneità all'interno del movimento su questo ed è importante secondo me, secondo noi, evidenziare queste differenze e metterle a confronto.

Dunque dall'iniziale desiderio di prendere parola per opporci a un uso strumentale dei nostri temi siamo approdate al desiderio di approfondire quello che è il ruolo della giustizia penale nella lotta alla violenza sulle donne, e nel nostro modo

di stare accanto alle donne che subiscono violenza. Anche per non lasciare dei non detti: la mia personale percezione è che questa riflessione critica non sia sufficientemente percepita come tema all'ordine del giorno, nei nostri contesti, che facciamo difficoltà a mettere a tema questo aspetto. Da qui anche la scelta delle relatrici e dei relatori invitati a intervenire, nella direzione di aiutarci a mettere a fuoco i nodi cruciali di questo confronto. Noi ci troviamo strette tra la consapevolezza della complessità del fenomeno che non può essere compreso dentro le parole del codice penale, e l'incontro con donne che hanno subito violenza e che quindi hanno bisogno di essere sostenute in un percorso in cui il codice penale può entrare ed entra. Siamo tra queste due polarità, e tra esse dobbiamo costruire la nostra cultura.

Non mi dilungo, tutti i temi saranno evidenziati dalle relazioni seguenti, voglio qui solo citare tre spunti per questo nostro dibattito. Uno è quello dell'uso simbolico del diritto penale, il fatto che il diritto penale nel momento in cui sancisce la violenza sulle donne come reato grave, entra nel gioco del riconoscimento anche sociale di questa gravità, e dunque del riconoscimento, di contro, dell'importanza della libertà e dell'integrità delle donne. In questo c'è l'aspetto positivo che noi tutte sappiamo da quando si è lottato per avere una legge giusta sulla violenza alle donne, ma ci sono anche tutti i rischi di un uso simbolico del penale proprio nella direzione in cui va il populismo penale. Un altro elemento importante è quello della condizione di vittima delle donne, sappiamo tutte e tutti che esiste un dibattito, a volte anche molto acceso, sull'uso stesso del termine "vittima" nei nostri contesti, ci sono parti di noi, parti del movimento femminista che non accettano di usare questo termine, scegliendone altri come "donna che ha subito violenza" o anche "sopravvissuta" alla violenza; termini che possono piacere o meno, ma che pongono l'accento sul termine di vittima come cristallizzazione di una condizione che è, invece, situata e transitoria.

In questo dibattito, è in discussione più in generale tutto il processo di vittimizzazione delle donne, ed è, questo, un punto cruciale. Il terzo aspetto, correlato, è quello della cosiddetta "privatizzazione" del diritto penale, che significa un chiudersi, un farsi stretto del gioco tra vittima e reo, a discapito tanto di quell'attore terzo che è il diritto quanto del ruolo del contesto attorno a questa coppia.

Su questi tre aspetti e su molto altro ancora ci aiuteranno a riflettere le nostre relatrici e i nostri relatori.

Serena Zorzi

Associazione Amaryllis – CCVD

Due parole in merito a come abbiamo deciso di organizzare i lavori del seminario. Abbiamo individuato delle intersezioni tra diverse tematiche, l'idea è proprio quella di stimolare la discussione e il dibattito attorno ai diversi focus che Susanna ha bene esplicitato. Pensiamo che sia necessario che ci si confronti proprio su questi temi, perché il mondo del Coordinamento è un mondo variegato, ed è importante che ognuno abbia lo spazio per esprimere le proprie opinioni su temi così importanti come quelli che tratteremo oggi qui.

L'idea è proprio quella di calarci all'interno dei temi del populismo penale e della violenza di genere, di comprendere bene alcuni aspetti del dibattito attuale.

Sul piano del linguaggio e dei concetti, ad esempio: come si è deciso di chiamarla violenza di genere e non violenza maschile nei confronti delle donne; e sul piano delle scelte normative, per esempio capire tutta una serie di interventi anche legislativi che si sono succeduti e che hanno portato da una parte a focalizzare l'attenzione sull'inasprimento delle pene, sull'introduzione di nuove fattispecie di reato e dall'altra come questo percorso è arrivato ai mass media e come lo hanno comunicato. Intendo con questo sottolineare che il discorso nei confronti della violenza sulle donne è stato banalizzato dai media, che hanno veicolato una comunicazione secondo cui lo strumento unico ed efficace è quello del codice penale e degli interventi prevalentemente punitivi, interventi che dovrebbero "risolvere" questa situazione. Così ovviamente non è, così l'esperienza del Coordinamento, che il prossimo anno compirà 20 anni dalla sua costituzione, e le stesse osservazioni che sono giunte dal Gruppo Formazione ci ha portato a capire che è una problematica estremamente complessa, dove il focus è legato all'educazione su determinati temi. Questo ci ha portato a strutturare questo momento di confronto e di approfondimento. Voglio ringraziare tutti i relatori e le relatrici, tutti coloro che hanno dato la loro disponibilità e tutte e tutti coloro che fanno parte del Coordinamento, che si sono messe e messi in prima persona in campo per riuscire a rendere questo momento efficace, questo ce lo auguriamo.

Ci sarà la possibilità di fare delle domande e intervenire, abbiamo deciso che alla fine di ogni singola sessione chiunque abbia la possibilità di prendere la parola. Intanto vi ringrazio per la partecipazione e lascio la parola al CIRSD.

Eva Desana

*Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere (CIRSDe),
Università di Torino- CCVD*

Buongiorno a tutte e a tutti. Il compito che mi è stato assegnato non è di intervenire come relatrice a questo tavolo, ma di portare, quale componente del Comitato di Gestione del CIRSDe, che è un Centro interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere, il saluto delle studiose e degli studiosi di diverse discipline, tutte accomunate dalla prospettiva del genere, che contribuiscono alla vita del nostro Centro.

È oggi presente anche la nostra Presidente, la professoressa Norma De Piccoli; abbiamo però condiviso la scelta che fossi io a portare i saluti per una ragione precisa, ovvero per il fatto che, oltre ad essere una componente del Comitato di Gestione del Centro, sono una giurista e forse più di altre e altri ho consapevolezza dei limiti della sola risposta penale e dei rischi insiti in quella forma di strumentalizzazione politica della paura che determina il fenomeno ormai dilagante del cosiddetto populismo penale.

Come giurista e come donna, oltre che come componente del CIRSDe, manifesto quindi le mie preoccupazioni sull'uso simbolico del diritto penale quale unica risposta ai casi di violenza di genere (su cui cfr la Direttiva 2012/29/UE), dubitando dell'efficacia della sola risposta penale, soprattutto in chiave preventiva. La pena, come ci ha recentemente ricordato la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU, I sez., *Affaire Marcello Viola c. Italia*, 13 giugno 2019, ricorso n. 77633/16) e come peraltro è sancito anche dall'articolo 27 della nostra Costituzione, ha una funzione rieducativa, quindi non può consistere semplicemente in una pena, principio recentemente ribadito anche dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. sentenza depositata il 4 dicembre 2019, n. 253), con riferimento alla dibattuta questione della legittimità dell'ergastolo ostativo.

La sanzione penale non può difettare, naturalmente, così come l'obbligo di risarcire le vittime del reato, ma non deve essere l'unico strumento di contrasto alla violenza di genere, essendo necessario un mutamento culturale (cfr. l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di adulterio femminile dalla pronuncia n. 64 del 1961 alla decisione n. 126 del 1968, giustificata con il mutamento della realtà sociale) e l'approntamento di reali strumenti di rieducazione degli autori delle violenze. Senza contare che la sanzione penale, al di fuori dei casi in cui vi sia un'esigenza cautelare che giustifica una immediata misura restrittiva della libertà personale, interviene soltanto alla fine dei diversi gradi di giudizio e in

alcuni casi si infrange contro la prescrizione, in larga misura dovuta alla eccessiva lunghezza del processo, annoso problema della nostra Giustizia, che tuttavia non può certo essere risolto con norme draconiane in palese contrasto con le previsioni costituzionali (cfr. le dibattute modifiche all'art. 159 del Codice penale ad opera della legge n. 3 del 9 gennaio 2019 e successive modificazioni), ma che richiede un attento bilanciamento dei contrapposti interessi. La previsione della sola pena come strumento per ridurre i casi di violenza di genere è dunque, a mio avviso, una soluzione fallace, destinata inevitabilmente a costituire una riposta miope e parziale ad un'emergenza che richiede una comprensione del fenomeno da più punti di vista.

Pertanto, pur essendo profondamente convinta della necessità dello strumento repressivo penale, ribadisco le mie perplessità sulla sua efficacia in assenza di ulteriori interventi che mirino anche a un cambiamento culturale e ad una rieducazione dell'autore della violenza. È innegabile che il contesto culturale vada cambiato e che tutte e tutti dobbiamo sforzarci di investire molto di più nell'educazione delle nuove generazioni, perché certi atteggiamenti, certe affermazioni di politici e certe pubblicità che esaltano la bellezza fisica come unico valore della donna sono ancora presenti e offrono modelli e "valori" che costituiscono un arretramento di importanti conquiste.

Sono quindi profondamente convinta che incontri come questo seminario siano utili a capire la complessità del fenomeno della violenza di genere e i rischi del populismo penale e contribuiscano a sviluppare nuove idee per elaborare nuove forme di risposta che non si limitino all'inasprimento delle sanzioni penali.

E per ribadire che la lex da sola non basta (v. la contrapposizione fra lex e ius nella tragedia di Antigone ripresa da Tullio Ascarelli nel suo articolo Antigone e Porzia), voglio chiudere i miei brevi saluti non con dotte citazioni di giuristi, ma con il verso di una canzone di De Andrè, tratto da La Città Vecchia, ispirata ad una drammatica esperienza che il celebre cantautore aveva vissuto in prima persona, ma di cui aveva saputo cogliere le diverse sfaccettature:

*"Se tu penserai, se giudicherai
da buon borghese
li condannerai a cinquemila anni più le spese
ma se capirai, se li cercherai fino in fondo
se non sono gigli son pur sempre figli
vittime di questo mondo".*

Credo che questo debba essere l'approccio, che non vuole certo escludere la reazione penale e il risarcimento per la vittima del reato, ma che prende atto dell'incapacità della sola repressione penale a contrastare il fenomeno e che punta a sottolineare la necessità di sforzi convergenti e di ulteriori interventi sul piano culturale e delle politiche rieducative.

Grazie per l'attenzione.



Il populismo penale nel discorso pubblico e nelle politiche sociali e legislative

Livio Pepino

Giurista

1. “Populismo penale” è espressione oggi molto in voga nel dibattito sulla giustizia, in sostituzione di termini (come giustizialismo, sostanzialismo, panpenalismo) che, in qualche misura, le hanno aperto la strada. Per chiarirne il significato conviene partire dal primo termine dell’endiadi: “populismo”. Termine anch’esso usatissimo e come ben chiarisce Marco Revelli¹ dalla pluralità di significati. Non mi avventuro in definizioni e analisi al riguardo se non per indicare una caratteristica decisiva ai fini che qui interessano. Il populismo ha come nucleo fondamentale, da un lato, il riferimento a un popolo evocato come omogeneo in base a una (asserita) comune tradizione, cultura o nazionalità e, dall’altro, il riferimento a un leader che rappresenta, esprime e dà voce a quel popolo, saltando tutte le articolazioni e i corpi intermedi (associazioni, sindacati, partiti ecc.) nonché le procedure che nelle democrazie moderne regolano i rapporti sociali (a cominciare da quelle della giustizia). Due soggetti soltanto, dunque, sulla scena: *il popolo* e chi se ne fa interprete e portavoce, legittimato da una investitura diretta e da essa soltanto. Questa impostazione ha ricadute significative sul tema della giustizia penale. Anzitutto, il populismo nega la complessità, persegue una grande semplificazione. In una sintesi un po’ rozza ma efficace si può dire che nella visione veicolata dal populismo si contrappongono il popolo (per definizione *buono*) e i nemici del popolo (per definizione *cattivi*), che stanno sia “in alto” (l’élite corrotta, la politica in quanto tale, gli intellettuali, classe invisibile quant’altra mai), sia “in basso” (gli stranieri, i non omologati, i diversi, nelle loro eterogenee manifestazioni, che vanno

¹ M. Revelli, *Populismo 2.0*, Torino, 2017. Da ultimo ripreso in *La politica senza politica. Perché la crisi ha fatto entrare il populismo nelle nostre vite*, Torino, 2019.

dai gay agli antagonisti dei centri sociali, anch'essi bersagli tra i più gettonati dai populistici). In secondo luogo il populismo investe sul *rancore sociale*, sentimento emergente dalla crisi e dall'acuirsi delle disuguaglianze, assunto non già come dato che impone interventi sul piano politico ma come "valore" unificante del popolo nei confronti dei nemici che attentano alla sua *purezza* e tradizione. In terzo luogo, e conseguentemente, il populismo pratica una "retorica del rovesciamento" che esclude la prospettiva dell'inclusione e predica l'esclusione, l'espulsione, la cacciata del diverso, proponendoli come obiettivi possibili e desiderabili. Aggiungo che questa visione del reale (semplificata ed estremizzata) viene continuamente messa in scena attraverso rappresentazioni spettacolari: basta vedere un telegiornale o un talk show, in cui tutto diventa spettacolo omettendo per lo più ogni analisi.

A fronte di ciò c'è il diritto penale. Come per il concetto di populismo, anche qui mi limito a un cenno. Il diritto penale è uno degli strumenti di governo della società, al pari della politica e del welfare, ma con regole proprie che, nello Stato contemporaneo, si sono affinate. La storia del diritto penale moderno è storia della sottrazione del reo (o del presunto reo) alla vendetta privata. Il diritto penale moderno è questo. Nelle società arcaiche il reo veniva affidato alla vittima o ai suoi familiari o al suo gruppo, legittimati a farsi giustizia da sé senza procedure né regole. Al contrario nella modernità – seppur spesso solo in via di principio e con molte contraddizioni – l'accertamento della responsabilità per un reato e l'applicazione della (eventuale) pena è affidato a un giudice terzo, cioè estraneo alla vicenda esaminata, e secondo regole prestabilite. Nel diritto penale contemporaneo poi – almeno nelle costituzioni, seppur non sempre nelle codificazioni – l'accertamento e le conseguenti sanzioni devono intervenire nel rispetto dei diritti umani fondamentali sia sotto il profilo sostanziale che sotto il profilo processuale. Sotto il profilo sostanziale ciò significa, in negativo, l'esclusione della pena di morte e di ogni trattamento degradante o disumano e, in positivo, l'attribuzione alla pena di una finalità risocializzante; sotto il profilo processuale, poi, gli effetti sono molti ed evidenti: garanzie difensive, limiti alla privazione della libertà personale, divieto di mezzi violenti per accertare la verità, regole predeterminate per la valutazione della prova, possibilità di controllo giurisdizionale delle decisioni.

2. In questo contesto il populismo penale rappresenta il tentativo – contraddittorio e sguaiato, ma suggestivo – di tenere insieme il populismo (con la sua cultura e le sue forzature) e il diritto penale (forzandone la struttura e le regole). Ciò avviene attraverso alcuni passaggi.

C'è, anzitutto, la presa d'atto della richiesta diffusa di penalità che viene dall'opinione pubblica. Quest'ultima – può piacere oppure no, a me non piace, ma ciò non cambia la situazione – è prevalentemente colpevolista. In situazioni specifiche oggetto di campagne di stampa giocate sull'emotività, può passare repentinamente nel campo opposto ma, in generale, resta colpevolista e forcaiola. Di ciò fa un uso spregiudicato una politica alla ricerca di consenso a qualunque costo. La cosa vale soprattutto per la destra ma non ne va certo esente la sinistra: l'idea che alla richiesta di penalità occorre dare risposte accondiscendenti anziché razionali (e, in qualche misura, *educative*) caratterizza tutta la scena politica. Lo si vede, per esempio, nella continua previsione di nuovi reati e nell'aumento delle relative pene. Non c'è fenomeno sociale di un qualche rilievo su cui non si intervenga (anche) con la previsione di nuovi reati e l'aumento delle pene per quelli già esistenti. Pensiamo alla circolazione stradale. A fronte di un incidente eclatante (per modalità e conseguenze) a nulla vale dire che le norme esistenti già prevedono un'ampia gamma di pene (anche assai elevate): si introduce una nuova fattispecie di delitto (l'omicidio stradale) e si agisce sull'entità della pena... Gli esempi potrebbero essere ancora molti. Mi limito a uno. Il decreto sicurezza dell'ottobre 2018 prevede addirittura come reato, con una pena fino a sei mesi di carcere, il fatto, se ripetuto, del posteggiatore abusivo che chiede l'euro al parcheggio!

Fin qui l'opinione pubblica e la politica, le cui aspettative e sollecitazioni non lasciano insensibile la giurisdizione che, assai spesso, vi si allinea. Ciò è in parte necessitato (se le leggi prevedono determinati reati e determinate pene la giurisdizione non può che prenderne atto, salvo sollevare incidenti di costituzionalità) ma accade anche che i magistrati ci aggiungano del loro... Così, con questi ingredienti si costruisce il populismo penale che, nei decenni scorsi e oggi in modo particolare, modifica il diritto penale e, più in generale, i sistemi di controllo della società.

3. Un primo aspetto di questa trasformazione è l'aumento generalizzato non solo delle pene stabilite dalla legge ma anche di quelle reali, effettivamente scontate, con un aumento a dismisura del carcere. Il 31 dicembre 1969 (50 anni fa) i detenuti erano 34.852 (e sarebbero diventati 23.190 alla fine dell'anno successivo, dopo l'amnistia) mentre il 31 ottobre scorso erano poco meno del doppio (60.985) dopo che, il 30 giugno 2010 si era raggiunto il picco di 68.258. Non si tratta di un dato episodico. Le presenze in carcere sono cresciute, negli ultimi trent'anni in maniera vertiginosa a partire dalle 25.804 del 31 dicembre 1990 e hanno cominciato a diminuire solo dopo il 2012 quando una serie di provvedi-

menti *tampone*, imposti dalle condanne in sede europea per il “trattamento disumano e degradante” di detenuti in conseguenza del sovraffollamento carcerario, le ha ridotte gradualmente prima di riprendere nuovamente a salire a partire da fine 2016. Ma il fatto più significativo e apparentemente sorprendente è che la crescita dei detenuti avviene mentre diminuiscono i reati commessi e denunciati all’authority giudiziaria². Eppure, effetto della cultura del populismo, la convinzione diffusa – credo anche tra i presenti – è che i delitti nel nostro Paese siano in costante aumento. Non solo, ma il numero degli ingressi in carcere dalla libertà è quasi dimezzato rispetto a dieci anni fa. A fronte di ciò, la crescita della popolazione detenuta è dovuta alla diminuzione delle uscite che corrisponde all’aumento delle pene scontate dai condannati in via definitiva, nonostante non si abbia un parallelo aumento della gravità dei reati commessi³.

4. Un secondo elemento – sempre più evidente – che caratterizza la stagione del populismo penale è la sostituzione dello Stato sociale con lo Stato penale. L’espressione – seppur un po’ a effetto – serve tuttavia a mettere in luce che le risorse disponibili sono destinate sempre di più al penale e sempre di meno al sociale. Con un crescente disinteresse – in contrasto con le proclamazioni a beneficio del pubblico televisivo – per le vittime e per la loro tutela e il loro sostegno. Crescita del carcere significa, infatti, che le risorse sono utilizzate prevalentemente per interventi riguardanti i responsabili piuttosto che le persone offese dei reati (così alimentando il circolo vizioso in forza del quale le vittime, private del sostegno sociale di cui avrebbero bisogno, indirizzano la loro sofferenza e il loro dolore in richiesta di maggior penalità). È questo uno degli effetti solo apparentemente paradossali del populismo penale. Aggiungo che, quando si parla di interventi a

² Per limitarsi agli ultimi anni, nel 2017 si è assistito, in Italia, a un calo del 2,32% dei delitti denunciati rispetto all’anno precedente. Il decremento si è confermato nel 2018, quando i primi nove mesi hanno visto i delitti diminuire di un ulteriore e significativo 8,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La tendenza decrescente nei delitti commessi è proseguita anche nei primi quattro mesi del 2019, registrando un calo del 15%. In particolare, gli omicidi hanno registrato una diminuzione del 12,2%, i tentati omicidi del 16,2%, le rapine del 20,9%, i furti del 15,1%, le lesioni dolose del 21,8%, le violenze sessuali addirittura del 32,1% e l’usura del 47%. Negli ultimi dieci anni mentre diminuivano in modo drastico gli omicidi, da circa 600 a circa 350, sono aumentati significativamente gli ergastolani, dai 1.408 nel 2008 ai 1.748 di oggi. Non c’è, dunque, alcun nesso tra indici di delittuosità, stato della criminalità e lunghezza delle pene.

³ Se nel 2008 l’11% dei condannati scontava una pena inferiore a un anno, nel 2018 ciò accadeva solo al 4,4%. Se nel 2008 il 47,1% dei condannati scontava una pena compresa tra 1 e 5 anni, nel 2018 ciò accadeva al 41,4%. Se viceversa nel 2008 il 18% dei condannati scontava una pena più lunga e compresa tra i 5 e i 10 anni, nel 2018 questa percentuale saliva al 26,8%. E ciò non riguarda solo le condanne di chi è detenuto. In generale dal 2008 al 2017 le condanne inferiori ai 5 anni sono diminuite del 30%, passando da 143.783 a 100.661, mentre quelle più lunghe sono aumentate del 53%, passando da 2.585 a 3.954.

sostegno delle vittime, di mediazione, di riconciliazione, non ci si riferisce solo ai reati di entità modesta. Così è nella nostra esperienza giudiziaria – in cui, appunto, questo tipo di interventi è limitato al settore minorile e ai reati bagatellari o poco più – ma non in assoluto. Basti pensare al fatto che una delle più grandi tragedie del secolo scorso, l'apartheid in Sud Africa, è stata affrontata (e in parte significativa risolta) non con i tribunali ma con apposite commissioni per la verità, la giustizia e la conciliazione. Lo dico solo per segnalare come la strada della crescita repressiva non sia la sola risposta possibile o la risposta più efficace al reato, come sostiene, invece, il populismo penale.

5. Un terzo elemento che caratterizza l'attuale stagione è la regressione verso una concezione della risposta al reato come pura vendetta sociale. Tale deriva è stata evidente, per esempio, nel dibattito sulla modifica della disciplina della legittima difesa. In esso, al di là del merito dei cambiamenti normativi, è emersa una cultura che veicolava un messaggio devastante per la convivenza sociale. Un messaggio con cui lo Stato si rivolgeva ai cittadini dicendo sostanzialmente, ancorché non in modo esplicito, questo: "io non sono in grado di assicurarvi la sicurezza; difendetevi dunque da soli in qualunque modo e io vi garantisco l'impunità". Questo è, all'evidenza, il ritorno alla vendetta privata, alla pena demandata alla determinazione della vittima. Ma veicolare un messaggio siffatto, dicendo che la garanzia della sicurezza dei cittadini non è demandata in via esclusiva allo Stato ma appartiene anche, in modo sostanzialmente insindacabile, ai singoli, significa minare le basi stesse del diritto penale moderno.

6. Un quarto effetto del populismo penale, apparentemente paradossale e non voluto, ma che in realtà contribuisce ad alimentarlo, è l'aumento, in parallelo alla repressione, dell'insicurezza sociale. L'aumento delle pene e del carcere, anziché rassicurare i cittadini, genera ulteriore paura e insicurezza (cioè la *malattia* che si dice di voler curare). Il fatto è sotto gli occhi di tutti: basta guardare alle campagne elettorali e ai temi in esse maggiormente agitati per acquisire consenso e voti. Aggiungo che tutto ciò apre una spirale perversa in cui un'opinione pubblica manipolata invoca sempre più carcere. E magari anche pene corporali o incapacitanti. Non basta chiedere che si "butti la chiave" del carcere. Si va oltre. Qui in questo contesto e con riferimento al tema specifico della violenza sulle donne non posso fare a meno di ricordare il riemergere addirittura di proposte di manomissione del corpo dei condannati (pratica che sembrava abbandonata, almeno sotto il profilo dei principi, dall'epoca dell'Inquisizione). Eppure è di pochi mesi fa una

proposta di legge fatta da una donna, un avvocato, una ex ministra l'on. Bongiorno in cui si parla esattamente di intervento sul corpo di cittadini responsabili di violenza sessuale, posti di fronte alla scelta tra la cosiddetta castrazione chimica e il carcere. Si ritorna così all'intervento sul corpo delle persone che è un elemento che il diritto penale moderno sembrava avere superato per sempre.

Ma torno alla pena detentiva e al carcere. Gli Stati che hanno la maggior percentuale di detenuti, come gli Stati Uniti, sono anche quelli in cui i cittadini sono più insicuri (come dimostra la sempre maggior diffusione di armi per difesa personale). Non è, probabilmente, l'aumento delle pene in sé che produrre insicurezza, ma certo non la riduce. Per ragioni psicologiche ma anche per ragioni pratiche. Gli studi sociali e criminologici, infatti, evidenziano come l'attenuazione razionale della repressione e la sostituzione del carcere con pene alternative attenui il senso di insicurezza anche perché produce effetti socializzanti significativi. Alcune ricerche *ufficiali* fatte nel nostro Paese dagli uffici dell'Amministrazione penitenziaria evidenziano che tra i condannati che hanno espiato la pena interamente in carcere il tasso di recidiva supera il 70 per cento, mentre tra coloro che l'hanno scontata, in tutto o in parte, in misura alternativa tale tasso diminuisce al 20 per cento. Certo, le misure alternative vengono concesse – per definizione – ai condannati "meno pericolosi" ma resta una sproporzione enorme che dimostra come il carcere non diminuisca affatto l'area dei delitti e dei *devianti* (ma solo isoli, temporaneamente, alcuni di loro).

7. A ben guardare – e alla luce di quanto sin qui detto – c'è, nel populismo penale, una contraddizione (non voluta o forse, invece, perseguita con lucidità) che si accompagna a un vero e proprio rovesciamento del diritto penale moderno. C'è, al riguardo, un passaggio illuminante di uno dei maestri del diritto penale, Francesco Palazzo, in cui si legge: «un diritto penale che vede nemici ogni dove rischia di accreditare l'immagine di una società percorsa da una generalizzata guerra civile, contribuendo così a fomentare una conflittualità, anzi uno spirito sociale di inimicizia che è del tutto contrario alla sua vera missione di stabilizzazione e pacificazione della società»⁴. Certo, il diritto penale non è un diritto *dolce* e porta inevitabilmente con sé una dose di *asprezza* ma la sua tensione oltre limiti razionali ed empiricamente verificati porta a esiti opposti rispetto a quelli voluti (o dichiarati).

⁴ F. Palazzo, *Contrasto al terrorismo, diritto penale del nemico e principi fondamentali*, in *Questione giustizia*, n. 4/2006, p. 666.

8. Concludo con una citazione di grande efficacia, tratta non da un giurista ma da uno scrittore (moderato) dell'Ottocento, Alessandro Manzoni. Una citazione che dà il segno dei possibili effetti del populismo penale:

«Ai giudici che, in Milano, nel 1630, condannarono a supplizi atrocissimi alcuni accusati d'aver propagata la peste con certi ritrovati sciocchi non men che orribili, parve d'aver fatto una cosa talmente degna di memoria, che, nella sentenza medesima, dopo aver decretata, in aggiunta de' supplizi, la demolizion della casa d'uno di quegli sventurati, decretaron di più, che in quello spazio s'innalzasse una colonna, la quale dovesse chiamarsi infame, con un'iscrizione che tramandasse ai posteri la notizia dell'attentato e della pena. E in ciò non s'ingannarono: quel giudizio fu veramente memorabile. [...] Dio solo ha potuto vedere se que' magistrati, trovando i colpevoli d'un delitto che non c'era, ma che si voleva, furon più complici o ministri d'una moltitudine che, accecata, non dall'ignoranza, ma dalla malignità e dal furore, violava con quelle grida i precetti più positivi della legge divina, di cui si vantava seguace. [...] Ora, tali cagioni non furon pur troppo particolari a un'epoca»⁵.

⁵ A. Manzoni, Storia della Colonna infame [prima edizione 1840], Torino, 2010, p. 18 ss.

Populismo penale e violenza di genere. Il protagonismo della vittima

*Dialogo tra Tamar Pitch e Giovanni Torrente coordinato
da Serena Zorzi (Amaryllis-CCVD)*

Tamar Pitch

Sociologa del Diritto

La questione di cui vorrei discutere qui non mi pare che sia stata ancora affrontata, almeno in Italia, da un punto di vista sociogiuridico: vorrei infatti interrogarmi sul perché molti, e soprattutto certi movimenti collettivi che si battono per la libertà di coloro che dicono di rappresentare, si rivolgono al penale, quando affrontano comportamenti che considerano dannosi e nocivi. In particolare, questo sta succedendo dentro il movimento femminista, il quale, agli inizi degli anni 70, era nato non soltanto criticando la rappresentanza (ciascuna parla per sé, partendo da sé), ma all'interno di un contesto sociale e culturale caratterizzato da spinte antiautoritarie e antiistituzionali. Tra le istituzioni sottoposte a critica serrata c'erano appunto la giustizia penale, e il carcere, che della giustizia penale costituisce il nocciolo duro. Insomma, per il femminismo degli anni 70 la giustizia penale non era certo una risorsa.

Tra la prima metà degli anni 70 e oggi quasi tutto è cambiato: la svolta neoliberale si afferma un po' ovunque nel mondo, coniugandosi con un neoconservatorismo che fa appello ai valori tradizionali, famiglia, patria, dio, bibbia, ecc. Le due svolte non sono in contrapposizione. Si sono piuttosto affermate insieme, producendo tra l'altro ciò che oggi viene chiamato populismo penale, aprendo la strada alla ricostruzione di ogni tema e problema sociale come questioni da affrontare attraverso la giustizia penale. Per ciò che riguarda il femminismo, un punto di svolta lo si può cogliere, a mio avviso, attorno alla metà degli anni 80, quando il "vecchio" vocabolario (oppressione, disuguaglianza, sfruttamento) viene sostituito con il termine "violenza" (più recentemente, violenza di genere, brutta traduzione dall'inglese, presente però in tutti i documenti internazionali).

Ma che cosa s'intende con violenza? Oggi qualsiasi cosa che non ci piace o che noi pensiamo ci danneggi viene definita violenza. Ma il termine violenza non può che richiamare una risposta in termini di giustizia penale. Se c'è violenza, una delle prime risposte se non l'unica deve essere quella della giustizia penale. E tuttavia mi pare evidente che sfruttamento, oppressione, patriarcato non possano essere affrontate attraverso uno strumento tendenzialmente riduttivo e semplificatorio come la giustizia penale. E dunque, due domande: perché questo uso e abuso del termine violenza? E perché qualsiasi comportamento che si voglia combattere viene ridefinito in termini di reato? Lo scenario evocato sopra (neoliberalismo più neoconservatorismo) non spiega tutto, ma è certamente il contesto in cui è più facile che protagoniste/i di movimenti politici si rivolgano al penale. Cito qui due campagne, lanciate da femministe, e non solo in Italia: la richiesta di un divieto universale riguardo la gestazione per altri e l'estensione universale del modello nordico di gestione della prostituzione.

Ambedue le campagne mirano dunque ad introdurre nuovi reati e nuove pene nel nostro ordinamento. Sono, queste misure, idonee ed efficaci per sostenere e aumentare la libertà delle donne? A me pare invece che il guadagno cui tendono sia del tutto simbolico, ed è un guadagno che riguarda le promotrici, piuttosto che le donne tutte. L'eventuale accoglimento di queste richieste le legittimerebbe come interlocutrici politiche, dicendo solennemente, così come fa il diritto penale, che ciò che consideriamo dannoso è effettivamente un "male", tanto da dover essere combattuto attraverso la sua definizione come "reato". Le conseguenze simboliche però non sono soltanto queste. Sul piano culturale e politico, queste campagne promuovono per l'appunto il populismo penale o il panpenalismo, lo sostengono, lo supportano di fatto. Succede, insomma, che la giustizia penale, il suo discorso, la sua logica, le sue risposte sono state messe al centro della politica, sono il contenuto politico per eccellenza e questo anche da parte di parti influenti dei movimenti di liberazione della donna, di movimenti femministi.

Tornando alle due campagne che citavo: per quanto riguarda la prostituzione – e ancora aspetto una definizione di questo fenomeno, finora assente- l'introduzione del modello nordico significa semplicemente, come già dicevo, l'introduzione di un nuovo reato nel nostro ordinamento. Idem per il divieto universale di gestazione per altri (in Italia, a dire il vero, il reato già esiste, la gestazione per altri essendo proibita: con le note conseguenze del turismo procreativo). Possiamo benissimo dire che la prostituzione o quello che intendiamo per prostituzione e la gestazione per altri sono fenomeni e/o comportamenti che non ci piacciono, ma siamo sicuri che l'unico modo di contrastare questo tipo di comportamenti sia la

giustizia penale? È sotto gli occhi di tutti che non è così: se diciamo che la violenza sessuale, che la violenza nelle relazioni di intimità, che la prostituzione e la gestazione per altri hanno a che vedere con quello che viene chiamato il patriarcato, allora il patriarcato lo sconfiggiamo con la giustizia penale? No, il risultato è semplicemente rimettere la giustizia penale al centro, supportarla, ri-legittimarla, cosa che non fa bene a nessuno. Una delle conseguenze è infatti il sovraffollamento carcerario, che, come si sa, riguarda in primo luogo popolazioni già marginali e a basso reddito. Diceva già Livio Pepino che il populismo penale si afferma come una risposta semplificata a questioni complesse ed effettivamente questo è. Cioè la giustizia penale, ma d'altra parte questa è anche una delle ragioni della sua attrattività, attrae perché sembra fornire risposte semplici a problemi complessi. Di qui il chiamare tutto violenza.

I mutamenti di linguaggio sono assai significativi: e il linguaggio utilizzato oggi, anche da parte di movimenti collettivi non conservatori, è un linguaggio che deriva dal penale. Quando si parla di violenza, quando tutto viene ridotto a violenza, quando tutto quello che non ci piace viene semplificato e ridotto e imputato a qualche cosa che viene chiamato violenza, utilizziamo il linguaggio semplificato del penale. Al centro di questo linguaggio c'è la "vittima". La differenza tra "oppressa" e "vittima" è che il termine oppressione fa riferimento a una situazione complessa che riguarda tutta la biografia di un individuo e lo/la unisce ad altri individui che condividono lo stesso tipo di caratteristiche biografiche. Quando si parla di vittima si parla di un'altra cosa, la vittima è qualcuno/a che ha subito un'offesa o un danno da parte di qualcun altro. Questa nozione di vittima è ricavata dal discorso e dalla logica del penale. Le vittime possono bensì unirsi sulla base di quello che hanno subito, e chiedere risarcimento, o vendetta, ma sta di fatto che il termine stesso indica l'aver subito un danno, un'offesa ben individuata da parte di qualcuno/a altrettanto individuabile. È la logica semplificatoria e appiattente del penale: un autore, una vittima. Lo statuto di vittima è oggi ciò che permette di essere ascoltati, anche dal potere politico. Voglio con questo dire che la vittimizzazione non esiste, che le vittime non ci sono? È ovvio che le vittime ci sono: sono appunto quelle persone che hanno subito un danno, un'offesa da parte di qualcun altro, ma vittime lo sono in quel momento, non è che saranno vittime per tutta la vita, sono vittime in quel momento di quell'atto specifico, individuale e particolare. Questa vittimizzazione non deve essere processata e punita? Sì, lo deve e lo può ed è bene che sia processata e punita attraverso un diritto penale che però non dimentichi le garanzie dell'imputato. Fanno bene dunque le donne, le femministe e altri a criticare il modo in cui vengono ascoltate o non ascoltate le

vittime e come gli si dà o non gli si dà giustizia. Ma fine qui. Quello che voglio dire è che se noi vogliamo combattere il patriarcato, l'oppressione, lo sfruttamento ci potremo forse anche servire, quando è utile, del diritto penale, ma facendone un uso molto parco e limitato. E soprattutto non utilizzando la sua logica e il suo discorso, perché appunto non siamo vittime, si è vittime soltanto nel momento in cui si subisce un'offesa, ma parlare delle donne o di qualche altro gruppo subordinato come vittime non dice niente. Dice semplicemente allora che ci sono dei carnefici bene individuati e che noi possiamo e dobbiamo metterli in galera: ma, ahimè, non è così.

Giovanni Torrente

Ricercatore in Filosofia e Sociologia del Diritto

Ringrazio anch'io dell'invito e ringrazio Tamar Pitch di questo suo intervento introduttivo che condivido pienamente. Mentre Tamar parlava mi venivano in mente due esempi che posso portare, tratti da ricerche a cui ho partecipato, e che mi generano un interrogativo. Sicuramente il riconoscimento di un'istanza nel momento in cui un soggetto è vittima è figlio anche di un quadro strutturale che possiamo collocare all'interno della cornice del neo liberalismo, in base al quale le istanze dei gruppi sociali, dei movimenti sociali, perdono di fatto valore in nome di una individualizzazione delle relazioni sociali. La mia istanza, quindi, assume un significato nel momento in cui sono un individuo, una vittima, un soggetto individualizzato. Ciò che però spesso accade nelle retoriche populistiche - anche qui parliamo di populismo penale ma potremmo parlare di populismo punitivo come viene spesso definito negli Stati Uniti - un populismo che, a prescindere dal codice penale, richiede una punizione, una punizione di tipo esemplare.

A me sembra che la vittima, e qui cerco di collegarmi alle ultime cose che diceva Tamar, certo, da un lato diviene un attore rispettabile e in qualche modo riconosciuto laddove si presenta come vittima, ma al tempo stesso a me sembra che all'interno delle retoriche populistiche divenga soprattutto uno strumento. È vero che le vittime appaiono, all'interno della retorica, del dibattito politico populistico, però soprattutto sono utilizzate all'interno di questo dibattito. Tu Tamar dicevi "qual è l'obiettivo ultimo del richiamo al penale". A me sembra che all'interno della cornice populista l'obiettivo ultimo si dissolva in nome di un obiettivo più generale semplificato, nel senso di cui parlava Livio Pepino prima, del punire, dell'uso simbolico del diritto penale, del pan-penalismo.

Dicevo, due esempi che mi vengono in mente di lavori nei quali ho incontrato la figura della vittima. Il primo riguarda il caso di un provvedimento di un indulto applicato in Italia nel 2006. In quel caso Livio Pepino citava prima i dati sui casi di carcerazione in Italia nel 1990 dicendo giustamente che nel '90 è stato l'ultimo caso in cui sono stati approvati contemporaneamente un'amnistia e un indulto. Qualche anno dopo, appunto nel 2006, è stato applicato un provvedimento di clemenza, di indulto, che tecnicamente non incide sul reato ma incide sulla pena da scontare. Per chi non se lo ricorda, quel provvedimento sarà accompagnato nei mesi successivi la sua approvazione da un'enfaticizzazione mediatica, clamorosa da molti punti di vista, sugli effetti negativi che quel provvedimento avrebbe provocato. Rappresentazione delle città invase da persone liberate a seguito dell'indulto che commettevano reati, un'enfaticizzazione della recidiva dei beneficiari del provvedimento e così via. In uno studio che avevo condotto con Luigi Manconi in quegli anni, ci eravamo domandati: ma da che cosa nasce tutta questa enfasi nei confronti di un provvedimento tecnico come l'indulto? Ecco, uno dei dati che emergevano in quel tempo era il ruolo rivestito dalla vittima, gli argomenti utilizzati nel definire negativamente l'impatto del provvedimento dell'indulto con eccezionale frequenza facevano riferimento al fatto che le vittime dei reati commessi dai beneficiari del provvedimento non sarebbero state soddisfatte, a causa dal fatto che le persone condannate avrebbero beneficiato di uno sconto di pena. In quel caso, noi avevamo fatto un'analisi sulla rappresentazione del fenomeno da parte dei quotidiani - all'epoca i quotidiani erano ancora letti in Italia - ed ecco che la rappresentazione del fenomeno prescindeva totalmente dalle istanze delle vittime reali. Si trattava, infatti, di una ricostruzione della figura della vittima in qualche modo predeterminata che veniva data per scontata. Con l'indulto si offendono le vittime, con l'indulto le vittime non saranno risarcite. Ricordo, tanto per non far nomi, un articolo di Marco Travaglio, che non ricordo su quale giornale scriveva all'epoca, nel quale scriveva: "E quando ci sarà un indulto per le vittime?" In qualche modo richiamando l'idea in base alla quale la vittima sarà contenta, sarà soddisfatta solo nel momento in cui l'autore del reato sconterà sino all'ultimo giorno la propria condanna in carcere.

In questo senso parlo della vittima come strumento, più che come attore individuale.

Dall'altro lato, mi è capitato più volte di studiare l'impatto dell'ingresso della figura della vittima nell'ambito dell'esecuzione penale. Oggi sempre di più la fase dell'esecuzione penale è condizionata dall'ingresso in campo della figura della vittima. Un esempio su tutti è quello dell'accesso alle misure alternative. Le persone che

sono in fase di esecuzione penale sempre più difficilmente riescono ad accedere a misure alternative laddove non dimostrino di aver cercato di riconciliarsi con la vittima, oppure aver in qualche modo risarcito la vittima per il danno commesso. Peccato che la quotidianità dell'esecuzione penale ci dimostra che le persone che sono in carcere, nella maggior parte dei casi commettono o hanno commesso reati per i quali, o la vittima non è immediatamente individuabile, i cosiddetti reati senza vittima, o per i quali è passato talmente tanto tempo per il quale è difficile pensare a forme di risarcimento concreto. Questo determina il fatto che viene creata un'enorme finzione in base alla quale nascono programmi di riparazione simbolica, piuttosto che attività di finta riparazione, dove quasi tutto è sostanzialmente finto, ma finalizzato al fatto che la persona che voglia accedere alle misure alternative deve dimostrare di aver fatto qualcosa a favore di un'ipotetica vittima o di risarcimento nei confronti della società.

Questo, si badi bene, ha un impatto reale perché il dato che citava prima Livio Pepino sul fatto che, pur con una diminuzione degli ingressi in carcere, abbiamo un aumento della popolazione detenuta, è anche figlio del fatto che oggi in misura alternativa alla carcerazione vanno sempre meno persone, in quanto gli ingressi in misura alternativa vengono prevalentemente dalla libertà. Questo accade anche in nome di un uso strumentale della figura della vittima. Il richiamo alla necessità di risarcire un'ipotetica vittima di fatto, nel concreto, si struttura come un passo in più, un ostacolo in più da superare per colui che voglia ridurre il periodo di carcerazione e accedere ad una misura alternativa.

All'interno della cornice populistica, la vittima sembra quindi essere più uno strumento utilizzato per finalità di iper-punizione piuttosto che un attore sociale concreto e quindi portare di istanze.

Un altro aspetto su cui mi piacerebbe dialogare con il pubblico e con Tamar è il carattere strutturale del populismo penale.

Quanto abbiamo oggi sotto gli occhi sicuramente conferma il fatto che il populismo penale, per lo meno nel nostro Paese, oggi sia un fenomeno strutturale. Veniamo da mesi in cui il populismo punitivo si è mostrato anche nel suo carattere più violento, intransigente e spesso becero. Allo stesso tempo, vediamo come un cambiamento nel governo in carica non determini un mutamento radicale nelle politiche. Certo mutano i toni, mutano le enfattizzazioni nei confronti di certi fenomeni, ma un mutamento concreto nelle politiche è difficile intravederlo.

Questo probabilmente in nome del fatto che, in fondo, parte del governo crede nel populismo punitivo, crede nella necessità di punire, crede nell'enfasi punitiva;

oppure, in nome del fatto che, appunto, un cambiamento di rotta potrebbe risultare non conveniente sul piano elettorale e sul consenso. Insomma, sicuramente ci troviamo di fronte a una condizione strutturale del populismo penale a cui apparentemente è difficile reagire. Tuttavia, c'è un fenomeno di cui tener conto: negli Stati Uniti oramai da quasi 10 anni sta diminuendo la popolazione detenuta. Si tratta di un dato di cui si parla poco, ma oramai sono quasi 10 anni che sta diminuendo il numero dei detenuti, anche in epoca di governo Trump.

In letteratura ci sono diversi tentativi di interpretazione su che cosa stia accadendo negli Stati Uniti. Una delle spiegazioni a mio parere più convincenti - volevo sentire il parere di Tamar su questo oltre che di Livio e del pubblico - è il fatto che all'interno della cornice statunitense oggi l'enfatizzazione della paura, intesa come rischio di diventare vittima di un reato, l'enfatizzazione del pericolo criminale non risulta più così conveniente e vantaggiosa sul terreno del calcolo politico. Badate bene, questa non è necessariamente una buona notizia perché la medesima letteratura ci dice anche che risulta invece vantaggiosa l'enfatizzazione del pericolo della tutela dei confini, il pericolo del migrante. Si tratterebbe quindi di uno spostamento, dalla paura nei confronti del crimine ad un'enfasi nei confronti della figura del migrante, della tutela dei confini. Questo cambiamento parrebbe per altro negli Stati Uniti fondarsi anche sul fenomeno di cui parlava Livio Pepino. Vale a dire, se negli Stati Uniti il governo attraverso la paura di cui parlava Jonathan Simon si è fondato, e nasce anche a seguito di un periodo di innalzamento dei tassi di criminalità, oggi gli Stati Uniti - come l'Italia d'altronde rispetto ai reati violenti - stanno vivendo il cosiddetto "crime drop". La diminuzione dei reati genererebbe, non tanto il meccanismo meccanico in base al quale la diminuzione dei reati produce la riduzione del numero di detenuti, quanto un atteggiamento pubblico meno malleabile da questo punto di vista. Se c'è una diminuzione di certi tipi di reato, ecco che la continua enfatizzazione di determinate forme di pericolo ad un certo punto perde efficacia. In Italia, al contrario, questa enfatizzazione risulta ancora efficace. Nel nostro paese, pur conoscendo una netta diminuzione dei reati violenti, ciò non di meno il gioco dell'enfatizzazione della paura del crimine pare che stia ancora funzionando, sia sul piano delle retoriche, sia su quello del controllo sociale, laddove ad esempio il numero dei detenuti sta continuando ad aumentare.

Una battuta velocissima: la minor enfasi nei confronti dei crimini non è necessariamente qualcosa di positivo. Anzi, come detto sopra nel caso statunitense, sta determinando uno spostamento verso altre forme di controllo, con l'effetto di un aumento smisurato della detenzione amministrativa e soprattutto la chiusura dei

confini. Quindi non si tratta di una crisi tout court del populismo penale ma di una minor enfasi nei confronti della criminalità e del carcere come strumento punitivo.

Invece, una battuta relativamente al dibattito sulla violenza sessuale e al passo successivo relativo alle molestie sul luogo di lavoro in quanto mi fa richiamare il libro *Outsiders* di Howard Becker quando parla della professionalizzazione degli imprenditori morali. Quando ci si spende nella richiesta di criminalizzazione, di punizione, o semplicemente solo di rilevanza sociale di determinati comportamenti, ecco che colui che si attiva nell'evidenziare l'esistenza di un determinato problema, nel momento in cui tale istanza diviene riconosciuta, si trova nella condizione di dire "Adesso che faccio?". Questa situazione a volte favorisce il fenomeno della professionalizzazione dell'imprenditoria morale.

L'uso simbolico del penale: riflessioni a partire dai reati contro le donne

*Dialogo tra Grazia Zuffa e Ferdinanda Vigliani
coordinato da Monica Gargano (Centro Psicoanalitico-CCVD)*

Grazia Zuffa

Associazione Società della Ragione

Il "protagonismo" del penale, ragionando dall'ottica della differenza femminile

Ringrazio dell'invito a questo seminario, perché il tema del populismo penale visto dall'ottica della differenza femminile e dei movimenti delle donne è tanto importante quanto trascurato. Prima di iniziare la mia esposizione, vorrei cercare di rispondere alla domanda che è stata posta poco fa e che mi sembra cruciale: come tutelare da ulteriori violenze le donne che hanno il coraggio di denunciare gli uomini violenti? È il più grande dei problemi, perché, come è evidente, queste donne non sono tutelate come dovrebbero. E qui mi ricollego a Tamar Pitch che mi ha preceduto, alla sua critica alla scelta del penale come terreno di battaglia politica del movimento delle donne. La scarsa tutela delle donne evidenzia uno dei tanti limiti di quella scelta. Affidarsi all'inasprimento delle pene per ribadire la gravità del reato, o anche all'introduzione di nuovi reati, non significa in sequenza lineare maggiore protezione e garanzie per le donne che hanno subito il reato di violenza.

In altre parole, l'effettiva tutela nella quotidianità delle donne che subiscono violenza è più che altro (certo più della severità della punizione) affidata alle pratiche sociali, alla solidarietà della comunità di donne e uomini in cui vivono. E infatti gli strumenti di difesa più efficaci sono stati, e sono, le Case delle Donne. Più in generale, una rete di relazioni ricca svolge un ruolo importante di protezione. Il problema che ci troviamo ad affrontare è proprio l'indebolimento di questo tessuto comunitario che rende deboli anche, anzi soprattutto, le donne. È uno dei tanti aspetti della perdita di valore del sociale a favore della dimensione individuale. In più, gioca in negativo il rilancio dell'ideologia familistica, che tende a isolare le donne, accentuando il pericolo. La famiglia, presentata come unico spazio di realizzazione personale e unico baluardo di sicurezza, si ribalta in una gabbia di

solitudine e di insicurezza per la donna che subisce violenza dal marito o dal compagno: in molti casi manca perfino il sostegno dei vicini di casa.

Anche quando le norme esistono, come ad esempio il divieto al coniuge violento di avvicinarsi alla moglie, troppo spesso la polizia non controlla che sia rispettato. Per raggiungere questo scopo, occorre che la rete dei familiari, delle amiche, delle conoscenti, si allerti. In altre parole, occorre una crescita di consapevolezza sociale per stimolare le istituzioni.

Vengo al tema centrale di questo incontro, il cosiddetto "panpenalismo": ovvero l'assoluto rilievo che ha assunto il diritto penale nel discorso politico, insieme alla dominanza del linguaggio del penale nei movimenti sociali. Sono insoddisfatta, anzi sono molto insoddisfatta, su come oggi in campo progressista si riflette su questi temi: a mio avviso non riusciamo ancora a cogliere tutti gli aspetti del fenomeno "panpenalismo". Se è chiara l'analisi del populismo penale come fenomeno sociopolitico (egregiamente svolta poco fa da Livio Pepino), molto meno è indagato lo spostamento del senso comune circa il penale, il suo ruolo, le sue regole. Non riusciamo bene a cogliere le ragioni, e neppure a valutare fino in fondo gli effetti di questo protagonismo del penale nella sfera sociale, a partire dal significato che questo ha oggi acquistato per gli individui e le individue. Si rischia così di addebitare lo spostamento di ampi settori dell'opinione pubblica verso il panpenalismo solo alla deriva populista della politica, secondo un processo unicamente top-down. È una lettura riduttiva, però, perciò propongo di allargare il campo di riflessione, iniziando da una lettura più approfondita del fenomeno.

Centralità della vittima e "privatizzazione" della giustizia

Partiamo dall'analisi corrente. Si parla, giustamente, di "privatizzazione della giustizia", all'interno del processo di individualizzazione della società, conseguente al "tramonto del sociale" a favore della dimensione individuale. Fra le conseguenze della privatizzazione, si registra la torsione "morale" del diritto (da cui procede anche l'enfasi sulla dimensione simbolica del penale, in funzione di condanna "morale", appunto, del reato e del reo). A questo si ricollega l'identificazione collettiva nella vittima, che l'ha proiettata al centro dell'attenzione mediatica innanzitutto, e del discorso pubblico. A sua volta, l'imperativo morale di "stare dalla parte della vittima" fa tutt'uno con l'esaltazione della funzione retributiva della pena.

Poiché si parla di "individualizzazione/privatizzazione" della giustizia, è opportuno partire dalla psicologia individuale. Da quest'ottica, l'invocazione alla punizione del colpevole è comprensibile e il meccanismo psichico è ben noto. L'esigenza di

“vedere soffrire tu colpevole così come io vittima ho sofferto” (in altre parole, il bisogno di vendetta) nasce dall’insopportabilità del dolore patito, per cui la vittima (o chi a lei è legato) sente la necessità di “metterlo fuori di sé” e di riversarlo sul colpevole, appunto. Tuttavia, a livello psicologico individuale è prevista l’elaborazione di questo dolore, che permette alla vittima di non rimanere inchiodata all’odio e al bisogno di vendetta, e dunque di non rimanere psicologicamente legata al colpevole; in ultima analisi, di non rimanere prigioniera del vestito stretto della vittima.

A tal proposito ricordiamo le parole, lucide e commoventi, di Liliana Segre: “Non odio. Per questo sono libera”. Però, nel momento in cui il percorso individuale della vittima viene proiettato sulla scena pubblica, tale processo evolutivo viene meno. Il protagonismo sociale della vittima si trasforma in “vittimizzazione”, nel senso che la vittima rimane congelata nello status di vittima, appunto. Se non c’è “liberazione” per la vittima, tantomeno esiste per il colpevole, che rimane “congelato” nella sua pena.

E qui balza evidente la tensione con le finalità del sistema giustizia, in uno stato di diritto.

La giustizia penale ha nel suo orizzonte la tenuta del corpo sociale, innanzitutto. Da qui discende la scelta di affidare a un soggetto terzo, a un giudice esterno, il giudizio sul reo, quale pilastro del processo penale, ricordato da Livio Pepino. Rispetto al processo psicologico di elaborazione di chi ha subito il reato, questo non dovrebbe essere di ostacolo, anzi. La vittima è così messa al riparo dall’incontro/scontro col colpevole, e le si concede uno spazio di decantazione dalla sofferenza e di pensiero. Ma nella rappresentazione privatizzata della giustizia, non c’è terzietà, poiché l’imperativo è di “stare dalla parte della vittima”.

Più alla radice, rischiano di non avere più riconoscimento sociale le finalità stesse del sistema penale, ad iniziare dall’orientamento della pena alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato (coerente con l’obiettivo di coesione del corpo sociale di cui si è detto). La reintegrazione nella comunità del condannato è anche collegata all’attribuzione di responsabilità complessa per il reato: certamente individuale, ma spesso, troppo spesso, con elementi di responsabilità collettiva. Per rendersi conto di ciò, basti guardare alla composizione sociale del carcere. Dunque, ideali umanitari, di società giusta, inclusiva e rispettosa della persona e dei suoi diritti, concorrono a prefigurare per il reo un percorso che guarda oltre il castigo della privazione della libertà. E tale “guardare oltre” dà spazio a pene differenti dal carcere, meno affliggenti e più consone al ritorno nel consorzio sociale del colpevole.

Proporzionalità della pena e espiazione “senza limite”

Al contrario, per il reo congelato nella colpa, inchiodato alla pena come retribuzione dovuta alla vittima - così come nella rappresentazione “privatizzata” della giustizia - proprio quel “guardare oltre” viene a mancare.

Il conflitto sulla pena (funzione, durata) diventa difficilmente componibile. Se la pena assume il significato principale di “risarcimento morale” della vittima, diventa incommensurabile. In tal modo salta - nel senso che non trova più riconoscimento nella coscienza collettiva - il principio fondamentale della proporzionalità della pena rispetto alla gravità del reato. La vicenda dell'uomo che ha ucciso il giovane Marco Vannini con un colpo di pistola partito per sbaglio è esemplare in tal senso. La morte del ragazzo è certamente tragica, insensata, difficile da accettare. Di sicuro chi l'ha colpito ha sbagliato colpevolmente in molti modi, il più grave nel non avere chiamato immediatamente i soccorsi. Ma la rivolta mediatica contro la pena carceraria troppo mite decisa in Appello (cinque anni), presentata come un'offesa alla memoria del ragazzo e alla sua famiglia, molto ci dice sullo scollamento fra l'istituzione giustizia e un certo sentire sociale. E si ricordi che anche la pena molto più dura decisa in Assise (quindici anni) aveva suscitato analogo clamore. Perché potesse essere comminata una pena carceraria più dura, si è chiesto a gran voce sui media e sui social (e in Cassazione si è ottenuto) di considerare quel fatto omicidio volontario. Viene il sospetto che in qualche modo si siano forzate le regole del codice, per venire incontro al movimento “Giustizia per Marco”. Mi sono chiesta a quale pena si dovrebbero allora condannare gli autori di un omicidio premeditato. Basterà ancora l'ergastolo? – è la domanda conseguente.

In un'intervista televisiva al colpevole della morte di Marco Vannini, è illuminante la domanda della giornalista: “Quanto vale la vita di un ragazzo?”. Come far sì che la pena sia commisurata a tale valore? Così posta, la questione può avere una sola risposta: “Non basta una vita”, da passare in carcere. Il risarcimento morale, in quanto tale, non conosce misura e proporzione, è tendenzialmente senza limiti.

Ulteriore fenomeno da indagare è come la nuova rappresentazione sociale della giustizia e della sua funzione “collassa” (userei questa espressione) a livello individuale, sul significato che questa assume per gli individui e le individue coinvolte in eventi giudiziari. Gli esempi più significativi riguardano le donne. Per le donne vittime di violenza familiare, la denuncia del marito violento diventa un imperativo. Il ricorso alla giustizia è presentato non tanto come strumento per proteggere la donna e prevenire che il reato si ripeta, ma piuttosto come un “valore”: un atto di “riscatto” (di nuovo un termine che appartiene alla sfera morale) dalla soggezione al coniuge, o al compagno, violento.

Si noti: prendere coscienza della soggezione al maschio e mettere in discussione la propria vita e le proprie scelte significa lavorare sulla soggettività. Questo è il nucleo della politica femminista: per rispondere alla domanda "chi sono io donna?" (fuori dallo sguardo maschile)? "Che cosa voglio io donna (fuori dal volere maschile)?", c'è bisogno di vedersi e riconoscersi nello sguardo di altre donne.

A livello sociale, è un lavoro di lunga lena. A livello individuale, l'affrancamento dal potere maschile comporta un travaglio psicologico altrettanto complesso, tanto più quando il potere si incarna nell'uomo che vive con te, che si ama o che si è amato: perciò è essenziale che le donne vittime di violenza siano sostenute dalla rete di relazioni (specie femminili) che si dipanano intorno a loro.

Fra questo lavoro di ricerca su di sé e la denuncia penale c'è un salto, come un precipitare in un imbuto. Non è in discussione l'opportunità della denuncia, ovviamente, che peraltro dipende da una serie di fattori contingenti da verificare volta per volta; bensì il sovra-significato (simbolico e perfino psicologico) "liberatorio" che le viene attribuito, anch'esso un aspetto del pan-penalismo.

Il penale come terreno politico, una scelta controversa

Dalle pratiche sociali imperniate sulla soggettività, al penale come terreno privilegiato di iniziativa politica centrato sulla figura della "vittima": questa è la parabola seguita da una parte importante del movimento delle donne, sulla quale Tamar Pitch si interrogava.

Questo traghettaggio è iniziato molto tempo fa. Mi è capitato di rivedere un vecchio manifesto dell'Unione Donne Italiane, risalente al 1979. Era presentata l'iniziativa del "Tribunale 8 marzo" con uno slogan molto bello: *"Tra il grido e il silenzio scegliamo la parola"*. La parola, la parola su di sé: è esattamente quanto facevano in quegli anni i collettivi femministi con l'autocoscienza. Qua invece "la parola" la prende l'avvocata (la cui immagine campeggia infatti sul manifesto), mentre la donna vittima siede accanto a lei. Ciò per dire che la parola in tribunale ha limiti precisi, come già ricordato, dettati dalle procedure e garanzie del processo, che regolano il rapporto vittima/(presunto) reo. In altre parole, sul piano politico, la scelta del penale comporta una parola "ingabbiata". Certo, anche nel processo è possibile dare vita a nuove pratiche di relazione fra donne, sia per sostenere nel concreto le donne vittime di violenza; sia per smascherare il carattere sessuato maschile del diritto, nella norma (vedi la violenza sessuale) così come nella sua applicazione. È quanto è stato fatto dai movimenti nel processo per gli stupri del Circeo. Mi dite che Donatella Colasanti dichiarò di sentirsi usata dalle

femministe: non lo sapevo, mi dispiace, ma ciò non cambia l'idea di pratica politica che stava dietro alla presenza di donne del movimento in tribunale.

La questione si complica (e provoca divaricazione del movimento) con la battaglia per una nuova legge sulla violenza sessuale, quando dalla pratica nei tribunali si passa alla produzione di norma e inizia la discussione in Parlamento alla fine degli anni ottanta. Una parte del movimento giustifica la scelta del terreno penale col valore simbolico del diritto, per rimarcare la gravità del reato; un'altra parte vede un duplice rischio, trattandosi di sessualità: il fatto di dovere uniformarsi al linguaggio del penale, con la sua esigenza di identificare con rigore e precisione il reato, ben distinto da ciò che reato non è; il che avrebbe prodotto come riflesso una sorta di "codice dei comportamenti sessuali corretti", distinti dai comportamenti sessuali violenti. A ciò collegato, e più importante, è il pericolo che si perda il carattere sessuato del reato di violenza sessuale, producendosi una frattura fra violenza e "sessualità maschile normale": col risultato di perdere gli elementi di continuità fra il comportamento, seppur estremo del violentatore, e alcuni caratteri della sessualità maschile. Proprio questi caratteri "normali" erano, e sono, al centro della riflessione femminista, all'interno della ricerca di una sessualità femminile non subordinata alla sessualità maschile. Il contrasto più aspro viene alla ribalta rispetto alla scelta della procedibilità d'ufficio di contro querela di parte: la procedibilità d'ufficio è sostenuta da alcune, oltre che per sottolineare simbolicamente la gravità del reato, per proteggere la donna da pressioni esterne; altre invece, privilegiando la soggettività femminile, rispondono: "lo non vorrei mai che un'altra donna scegliesse per me. Io non vorrei mai scegliere al posto di un'altra donna".

Comprensibilmente, i rischi di cimentarsi nella produzione di norma penale sono ancora più incumbenti quando dallo stupro ci si sposta sul terreno delle molestie sui luoghi di lavoro. Il dibattito inizia in Parlamento nei primi anni novanta. Su questa vicenda, riporto una testimonianza personale, utile a rievocare il clima di quegli anni. In quegli anni sedevo in Parlamento, al Senato, e decisi di manifestare esplicitamente il mio dissenso al disegno di legge sulle molestie sessuali, allora in discussione in Commissione Giustizia del Senato. Non fu una decisione semplice, perché il disegno di legge portava la prima firma di Carlo Smuraglia, magistrato e giurista autorevole, per di più del mio stesso gruppo e partito. Ma lo considerai un necessario esercizio di autonomia dalla disciplina del gruppo e del partito, forte della mia "doppia militanza", nel partito e nel movimento. E tuttavia non mi fu facile prendere la parola, sapendo che la mia opposizione sarebbe stata ben accolta da uomini, ben rappresentati nei seggi del Senato, poco disposti a mettere in discussione il potere maschile nei luoghi di lavoro. Ciononostante, decisi di

esporre le mie ragioni, perché ritenevo importante dare voce dentro l'istituzione alle donne fuori, con cui ero in relazione politica. In breve: quella legge rischiava di produrre un vademecum comportamentale del "sessualmente corretto sui luoghi di lavoro": in altri termini, una secca "normalizzazione" e "moralizzazione" della sessualità, che avrebbe colpito anche le donne, ovviamente. Basti un esempio della china scivolosa in cui può precipitare la cultura della vittimizzazione femminile. In quegli anni, in alcune università inglesi, le relazioni sessuali segnate da "squilibrio di potere" fra uomo e donna (perposizione e/o per età, tipicamente fra docente e allieva) erano contestate e considerate "fuori norma" per la presunzione che la giovane studentessa potesse acconsentire alla relazione in base al rapporto di potere e non alla sua libera volontà. Ma il codice del "sessualmente scorretto/corretto", seppur sostenuto con le migliori intenzioni di proteggere la donna, rischia di tradursi in una limitazione della sua autonomia.

Torniamo ai limiti del linguaggio del penale, per ciò che riguarda il carattere sessuale della violenza sessuale. Proprio a questa "gabbia" del linguaggio penale il movimento che sosteneva la legge si è prontamente accomodato. Mi riferisco allo slogan: "Non è sessualità, è violenza". La stessa dicotomia che viene proposta oggi nella lotta al femminicidio e alla violenza domestica: il compagno violento "non ama", è invece animato da "volontà di possesso".

Se lo slogan è utile sul piano simbolico, per stigmatizzare il compagno violento, impedisce però la comprensione delle tante pulsioni, aspettative, credenze e culture, fattori emotivi che entrano in gioco nella definizione (e nelle definizioni) di "amore": guardando alla differenza sessuale, e alle differenze fra individui e individue dello stesso sesso.

Termino tornando ancora alla storia, a un particolare momento dell'infuocato dibattito fra donne sulla violenza sessuale: per cogliere agli albori quella tensione fra il "senso" diffuso di giustizia e il sistema delle regole penali, che oggi tanto ci assilla. Su "Reti", rivista femminista degli anni ottanta e novanta, fu molto discussa una dichiarazione di Franca Rame, che in una intervista ragionava sulla giusta punizione per gli uomini che l'avevano stuprata nel 1973. Non vorrei che fossero condannati al carcere – disse - ma che portassero scritto in fronte "io sono un violentatore".

La dichiarazione, di molti anni successiva alla violenza subita, lascia trasparire una sofferenza ancora intensa. Perciò addolora e sgomenta. Ma sgomenta anche il ritorno alla pena morale perpetua della "lettera scarlatta".

Ferdinanda Vigliani

Centro Studi Pensiero Femminile-CCVD

Ringrazio anch'io dell'invito, è un invito che mi ha permesso di incontrare nuovamente Tamar Pitch a distanza di oltre vent'anni da quando lei è stata nostra ospite. Sono sempre stata una sua grande ammiratrice, nel senso che tutte le volte che posso leggo quello che lei scrive, ma era passato talmente tanto tempo che finché non l'ho sentita parlare non l'ho riconosciuta. Ed è una grande gioia averla di nuovo incontrata.

Poi ringrazio Grazia Zuffa. Con la sua puntualità nel presentare uno scritto a questo convegno mi aveva reso possibile impararlo quasi a memoria, avendo io il compito di ribattere alla sua relazione. Ma ecco che lei ha buttato via gli appunti e ha ricominciato da capo. E anche di questo la ringrazio perché sicuramente rispetto a quello che avevo letto e aveva destato il mio interesse in precedenza, è stato un ulteriore arricchimento.

In teoria avrei dovuto essere il contraddittorio di Grazia. Non facile, dato che con il suo pensiero mi trovo in forte sintonia, ma proverò ugualmente ad esserlo, partendo però da alcune premesse.

La prima premessa che faccio è sul cosiddetto codice rosso. Che cos'è il codice rosso? Un'idea stupenda per fare economia: il codice rosso ottiene consenso senza costare niente, perché introdurre delle norme più afflittive non necessita di risorse. Viceversa richiederebbe investimenti regolari e permanenti, soprattutto in campo educativo, un'applicazione seria delle norme a cui l'Italia ha aderito con la convenzione di Istanbul. Su quest'ultima apro una parentesi: finalmente la convenzione di Istanbul è quella che ha solennemente, una volta per tutte, riconosciuto l'origine della violenza contro le donne nei modelli culturali, quindi in quel quadro di oppressione, di svalutazione, di discriminazione su cui il femminismo ha speso quarant'anni di analisi. In sostanza, ciò che nella sua ufficialità e autorevolezza la convenzione di Istanbul ha riconosciuto, noi lo dicevamo già quarant'anni fa. Ma va bene che sia stato capito; il fatto è che applicarla richiederebbe delle risorse da investire nei centri anti-violenza e, in particolare, in educazione e prevenzione. Questa è la seconda premessa.

Se da un lato far funzionare i centri anti-violenza in maniera efficace richiede un impegno di risorse, dall'altro chi nei Centri anti-violenza ha esperienza, fa accoglienza, segue le vie attraverso cui le donne escono da una situazione di disagio, sa benissimo che non è da considerarsi di per sé un successo la denuncia, il passaggio penale del percorso. Basta con questa idea che la denuncia sia per la

donna un successo di critica e di pubblico! La denuncia è eventualmente una parte di un percorso, che può avere tutto un altro orientamento ed essere altrettanto importante, un percorso di libertà.

Dunque dicevamo che per spendere bene le risorse bisognerebbe che le azioni non fossero tanto penali quanto pre-penali, fossero azioni di prevenzione. Ma è stato anche detto che lo Stato, quando non è in grado di distribuire giustizia sociale, che fa? Promette sicurezza. E in alcuni casi, è stato detto mille volte, la sicurezza assume l'inquietante fisionomia dell'autodifesa. Nonostante tutte le statistiche sulla criminalità ci dicano che la vita nelle nostre città è più sicura di una volta, che dagli anni Novanta ad oggi c'è stata una diminuzione costante del livello di criminalità, la politica, i media e anche molta fiction distribuita dai media, alimentano emotività e sensazione di paura. Dunque lo spirito populista accompagna ogni norma con una connotazione emotiva che si esprime con "marciare in galera", "buttare via la chiave", fino ad auspicare il ricorso alla castrazione chimica.

Sulla castrazione chimica io qualcosa ve la devo leggere perché lì abbiamo veramente delle testimonianze alquanto pittoresche. Persino Striscia la notizia fece anni fa un tormentone con le dichiarazioni di Gianfranco Fini sulla castrazione chimica. Ma purtroppo c'è da dire che anche Walter Veltroni nel 2008, a proposito della lotta alla pedofilia, affermò che era una "possibile risorsa". Non parliamo di Luca Zaia, che in proposito ha dichiarato questo: "Sono convinto che introdurre la castrazione chimica per chi commette degli stupri sarebbe una soluzione che potrebbe darci tranquillità".

Poi c'è la deputata Biancofiore di Forza Italia: "Per gli stupratori soprattutto recidivi una soluzione praticabile è la castrazione chimica utile anche come deterrente". Non è un deterrente neanche la pena di morte nei paesi in cui disgraziatamente esiste ancora, figuriamoci se come deterrente funzionerebbe la castrazione chimica. Poi c'è la sottosegretaria alla salute Francesca Martini, lei ha dichiarato: "Credo che la castrazione chimica sia necessaria, oggi è consentita solo su richiesta ma deve diventare un trattamento sanitario obbligatorio"!

In sostanza quali sono le false premesse da cui parte tutto questo coro? È come se la violenza sessuale fosse un impellente bisogno fisiologico, senza tener presente che sovente gli autori di reati a sfondo sessuale sono impotenti e tra tante testimonianze che ho trovato in rete, questa ve la cito perché è veramente spiritosa:

"Ci vuole una bella ignoranza per pensare che il violentatore, il pedofilo e in genere l'assaltatore sessuale escano di casa trainati da poderose erezioni, la sola castrazione in atto è quella dell'intelligenza collettiva".

Fatte queste premesse si sarà capito che mi è molto difficile offrire un contraddittorio alla relazione di Grazia Zuffa, ma ci provo.

La "punitività", ormai si è capito, è la propensione dei governi populistici a trasformare questioni di disagio sociale in questioni di *law and order*. Ma ho promesso di calarmi nei panni degli implacabili detective di Law&Order Unità Speciale e proverò a tracciare un profilo.

Il profilo che tratterò è quello di Angelo Izzo. Preciso che lo faccio contro il parere di un'ideatrice di questo convegno del cui giudizio tendo a fidarmi: Susanna Ronconi, che giustamente mi ha detto "Ma senti Ferdinanda, tu scegli un caso talmente estremo che non è utile. Faresti meglio ad occuparti di quel signor Rossi qualunque che ha mandato sua moglie all'ospedale". Vero. Non c'è dubbio che il 70% dei casi che arrivano nei Centri antiviolenza sono violenza nelle relazioni di intimità, dunque è tutto molto sensato quello che lei dice. È proprio su un individuo come il qualunque signor Rossi che degli interventi alternativi al carcere potrebbero essere efficaci. È noto che niente come il carcere sia un ambiente criminogeno e che sia proprio in questo caso che le misure alternative al carcere possono essere importanti ed efficaci.

Tuttavia ho scelto un caso estremo come quello di Izzo perché è su un caso come quello che le voci di castrazione chimica, di galera a vita, buttiamo via la chiave eccetera diventano un coro. E quindi è proprio per questo che scelgo di occuparmene.

Prima del massacro del Circeo, Izzo aveva già violentato due donne e gli avevano dato due anni e mezzo con la condizionale, era iscritto a Medicina, ma frequentava poco la facoltà perché preferiva i bar, certi festini e le organizzazioni di estrema destra. Questi gruppi erano mescolati di ideologia politica, droga, divertimento, che sovente aveva questo risvolto di violenza contro le donne.

29 settembre del 1975, massacro del Circeo, è molto noto, le vittime sono Rosaria Lopez e Donatella Colasanti che hanno rispettivamente 17 e 19 anni.

Conoscono questi giovanotti tanto garbati che le invitano a una festa. Portate in una villa isolata sul Circeo vengono violentate per 35 ore, picchiate selvaggiamente e Rosaria Lopez anche affogata in una vasca da bagno. Su Donatella Colasanti, c'è un tentativo di strangolamento, ma la cintura che Izzo sta usando si rompe e la ragazza ha la prontezza di spirito di fingersi morta. I due corpi delle ragazze vengono caricati nel bagagliaio di un'auto. Gli autori dello stupro e dell'omicidio parcheggiano davanti a una pizzeria e vanno a cena. La Colasanti emette delle grida che vengono sentite da un passante e viene soccorsa.

È notissima la fotografia in cui lei, coperta di sangue, emerge dal bagagliaio della macchina degli assalitori.

Al processo dove è avvocata di parte civile la famosa Tina Lagostena Bassi partecipano numerose donne appartenenti al movimento femminista. Donatella Colasanti in un' intervista a Enzo Biagi dirà anni dopo di non aver gradito la loro presenza e di essersi sentita strumentalizzata. Una spiegazione forse possiamo cercarla in quello che Tamar Pitch poco fa ci ha suggerito. Perché? Questo ruolo di vittima le andava stretto? Soprattutto in un caso come questo, dove indubbiamente Colasanti ha dimostrato tenacia, coraggio, creatività, capacità di mettere in piedi una strategia di sopravvivenza che le ha consentito di vivere. Con la forza dimostrata da chi è stata capace di attuare una strategia di questo tipo, posso forse capire perché il ruolo di vittima appare insufficiente. Vittima sì, ma anche molto altro!

Nel dicembre del 2004 Izzo ottiene la semi libertà dal carcere di Campobasso per andare a lavorare nella cooperativa Città Futura. Ottenuta la semilibertà decide di onorare un patto fatto in carcere con Angelo Maiorano, che è un ex boss della Corona Unita. Quest'ultimo, pare difficile da credere, gli affida la moglie Maria Carmela e la figlia Valentina.

Izzo inizia una relazione con Maria Carmela, ne diventa il compagno, diventa anche una specie di riferimento paterno per la piccola Valentina. Il 28 aprile 2005 le uccide entrambe. Il delitto fu poi rivelato il 30 aprile da due pregiudicati che erano stati arrestati e che per alleviare il loro carico penale denunciarono questo fatto. Spiegazione di Izzo: "Erano diventate appiccicose e così le ho ammazzate". L'omicidio come semplice soluzione per liberarsi di una presenza opprimente e insopportabile. Quanto ad uccidere la bambina, ha spiegato "Andava sempre in giro con la donna ed era diventata una testimone consapevole".

21 febbraio 2013, il Tribunale di Campobasso comminerà a Izzo il secondo ergastolo e l'isolamento diurno per tre anni e, per quanto ne so, i suoi due ergastoli li sta ancora scontando.

Anche sull'imposizione dell'ergastolo ci sono opinioni contrarie, che mi sembra di poter condividere. Ergastolo che cosa vuol dire? Vuol dire che si nega completamente la speranza di un cambiamento e questo è qualcosa che pesa sulla coscienza.

Io però ho voluto profilare Angelo Izzo soprattutto per porre una questione: in sostanza di questo individuo "esecrabile" come direbbe la serie televisiva americana, di questo esecrabile individuo, che cosa ne dobbiamo fare? Che cosa ne facciamo di Izzo?

Una prima risposta è una risposta storica che proviene dal femminismo romano, nel 1978. Siccome tra libertà e verità c'è una connessione, l'idea di documentare un processo per stupro proviene da via del Governo Vecchio, da un convegno internazionale femminista nella Casa delle donne di Roma. Ciò che si volle documentare con un filmato era il modo in cui, nei processi penali per stupro, la vittima si trasformava in imputata. Inchiodò al televisore 9 milioni di italiani e successivamente il documentario fu premiato in diversi Festival.

In un'intervista del 2007 Tina Lagostena Bassi dichiarò che "la trasmissione in TV del processo era stata scioccante, perché si rendeva visibile come gli avvocati difensori potessero essere altrettanto violenti degli stupratori nei confronti delle donne, inquisendo sui dettagli della violenza, sulla vita privata della parte lesa trasformandola in imputata. L'atteggiamento mentale che emergeva in aula era che una donna di buoni costumi non poteva essere violentata, che se c'era stata una violenza questa doveva evidentemente essere stata provocata da un atteggiamento sconveniente da parte della donna, che se non c'era una dimostrazione di avvenuta violenza fisica o di ribellione la vittima doveva esser consenziente".

Dunque, libertà e verità sono connesse e mi sembra che le donne di Roma l'abbiano dimostrato. Ma io dico che anche libertà e conoscenza possono essere connesse quindi ritorno alla domanda di prima: che cosa ne facciamo di Izzo? Io dico: lo studiamo.

Io non credo all'esistenza dei mostri, non ci credo. Credo che il patrimonio genetico di Izzo sia simile a quello di tutti gli altri esseri umani compreso il mio, quindi il soggetto "esecrabile" è un uomo, che è nato in una famiglia, ha frequentato una scuola, ha avuto delle relazioni formative, delle esperienze e delle opinioni che lo hanno reso quello che è.

Penso allora che possa essere un investimento molto sensato allestire una équipe di psicologi e sociologi di comprovata esperienza che parlino con Izzo, e che lo facciano parlare. Questo poi sarebbe facilissimo, dato che è un soggetto talmente narcisista e logorroico che, stante una disposizione professionale ad ascoltarlo, farlo parlare sarebbe l'ultimo dei problemi. Capire quali sono state le esperienze formative che l'hanno reso quello che è, per tenere nota di tutto ciò che deve essere evitato nell'educazione dei giovani maschi. E magari per far prendere nota alle ragazze di tutto ciò che nel comportamento di un giovane uomo debba ispirare la mossa intelligente di starne alla larga.

Vi riporto un altro dato, l'Osservatorio Nazionale adolescenti afferma che sempre più adolescenti sono a rischio violenza, in sintesi, una ragazza su 20 ha raccon-

tato di essere stata aggredita fisicamente dal suo fidanzato, 2 adolescenti su 50 sono picchiate a partire dai 14 – 15 anni, 1 su 10 ha paura della persona che ha a fianco e 3 ragazze su 50 si sentono incastrate nella propria relazione perché vittime di minacce.

La critica di Tamar Pitch è ben motivata: è sbagliato che, enfatizzando il tema della violenza, alcune parole d'ordine del femminismo come libertà, dignità, creatività, coraggio sembrino ricevere meno attenzione. Ed è sbagliato che troppe cose finiscano sotto l'ombrello di "violenza". Approvo. Intanto perché i comportamenti hanno un nome: parliamo di stalking, parliamo di molestie sessuali, parliamo di controllo esagerato, parliamo di una serie di fattispecie che noi affermiamo non essere esclusiva responsabilità di chi le commette. C'è alle spalle una cultura, quella che abbiamo chiamato patriarcato, un modello culturale che condona questi comportamenti ed è il brodo di coltura in cui si sviluppano. La cultura patriarcale ha escluso, svalutato e marginalizzato le donne: è fin troppo ovvio che un soggetto umano privo di valore corra il rischio di subire violenza e un secondo rischio è che questa non venga nemmeno riconosciuta.

Oggi il mio Centro Studi è impegnato in un progetto di educazione contro la violenza di genere, si chiama SAFE e vuole davvero mettere in rete tutte quelle Associazioni che in Italia conducono dei progetti, delle azioni educative nelle scuole e nei luoghi di aggregazione per prevenire la violenza e contrastare la cultura in cui la violenza di genere si sviluppa. Vi invito a visitare il sito: www.fundforsafe.org che cerchiamo di tenere costantemente aggiornato.

Una battuta per finire: la mia fede nell'educazione è quella che al momento sta ispirando le nostre azioni. Non soltanto, in un periodo in cui l'accesso alle risorse è così problematico, e per l'associazionismo femminista è doppiamente problematico, la scelta che noi abbiamo fatto di costruire con questo progetto un ponte tra profit e non profit, tra le associazioni che hanno esperienza di prevenzione della violenza tramite l'educazione e le aziende, è quello che stiamo provando a fare. Incrociamo le dita e speriamo di riuscirci.

Diritto scritto e diritto vissuto. Voci a confronto

*Confronto tra Silvia Lorenzino, Domenico Matarozzo e Paola Savio
coordinato da Silvia Sinopoli (EMMA-CCDV)*

Silvia Lorenzino

EMMA-CCDV

I relatori a questo tavolo sono quelli che entrano veramente in contatto con il problema, cioè che tutti i giorni si trovano di fronte la persona che subisce violenza o l'autore di violenza e quindi è giusto che la nostra parola venga alla fine, per dare un elemento di concretezza alla discussione di oggi. Per ciò che mi riguarda il primo elemento di concretezza è questo: vi racconto cosa ho fatto io oggi.

Ho passato la mia giornata a cercare di tutelare una donna il cui ex compagno, che era stato arrestato, è uscito dopo due giorni con il divieto di avvicinamento e quindi il finale della giornata sarà che, dato che lui è fuori con il divieto di avvicinamento, ma non siamo certi di cosa farà e soprattutto non ci sono provvedimenti a tutela della figlia minore, la signora andrà in struttura protetta. Detto questo, adesso potremmo andare tutte a casa perché questo è l'effetto del populismo penale, nella pratica. Poi vi dico un'altra cosa che ho fatto oggi, che è l'altro effetto del populismo penale: ho parlato al telefono per mezz'oretta con un'assistente sociale, molto disponibile, che cercava di fare al meglio il suo lavoro, ma che cercava anche in tutti i modi di dissuadermi che un'altra donna non era da collocare in protezione e io capivo perché, perché non aveva i soldi. Il servizio sociale non ha le risorse a disposizione, quindi lei aveva ben chiaro che la donna di cui parlavamo aveva bisogno di protezione, peccato che cercava di trovare il modo di convincere me, che non ero molto convinta e convincibile, lo ammetto, che la donna non doveva essere collocata in casa rifugio, ma anche lei non era convinta di quello che stava dicendo, perché in realtà non lo pensava, pensava solo che non sapeva come fare.

Allora questo è quello che ho fatto io oggi, questo dà l'idea degli effetti del populismo penale: produrre norme di difficile applicazione senza adeguati agganci con la realtà e risorse disponibili. L'effetto numero uno: il codice rosso, io ti proteggerò,

ti salverò, fai denuncia che vedrai cosa capita. Capita che lui a volte ha la misura cautelare, che va a finire in un contesto in cui a volte funziona, perché non dobbiamo essere sempre disfattisti, per cui capita quello che deve capitare, la misura cautelare è giusta ed è adatta al caso concreto, il giudice che lo prende in esame ha il quadro completo davanti. In questo caso credo non fosse così, perché i due fascicoli hanno preso vie separate, quello che era già radicato per i maltrattamenti di questa signora e quello per il gesto specifico che ha fatto questo tizio pochi giorni fa è andato da un'altra parte. Quindi cosa è successo? Il classico corto circuito che capita spesso, che uno ha contezza di un solo pezzo e disciplina quello e allora il populismo penale è lì, perché è inutile che ci parliamo di Codice rosso e invitiamo le donne a denunciare quando poi, dopo che denunciano, sono loro che vanno a finire in Casa Rifugio, se ci sono i soldi, aggiungo. Perché questo è il problema. Quindi gli effetti del populismo penale sono l'aver fatto delle promesse che non eravamo in grado di mantenere.

E vi dico un'altra cosa che mi ha chiesto l'altro giorno una mia cliente: ma a lui non glielo possiamo mettere il braccialetto elettronico? Io ho cercato di spiegarle in tutti i modi che, visto che lui era destinatario del divieto di avvicinamento, paradosso della giustizia, quella che doveva verificare che lui lo adempiesse era lei: se lui si avvicinava a più di 500 metri da lei, allora lei doveva chiamare le forze dell'ordine per fare in modo che l'arrestassero. E lei, esterrefatta: ma non glielo possono mettere un braccialetto elettronico? Perché c'è scritto nel Codice rosso che avremo i braccialetti elettronici, peccato che se non li abbiamo non li possiamo applicare. Allora, se non diamo le risorse ai servizi sociali per collocare le donne in struttura quando c'è il pericolo, ovviamente concreto, che richiede la collocazione in struttura, se abbiamo un sistema giustizia che talvolta funziona molto bene, ma talvolta invece fa corto circuito e ci porta certi tipi di risultato senza che vi sia nel frattempo la tutela per le vittime e per i loro figli, allora ci ritroviamo in questa situazione. Oppure se promettiamo cose che non possiamo mantenere tipo i braccialetti, il risultato è questo qui.

Perché vedete il vero problema del populismo penale è che non è accompagnato, nel tema della violenza, da un'adeguata efficienza dell'azione civile. Allora io alla donna prometto mari e monti, prometto che lei avrà il processo del secolo, la sento in tre giorni per fare il processo... dopo tre anni. Quando lei sta cercando di dimenticare quello che è successo, io la porto in Tribunale proprio a parlare di quello, quindi non è che le faccio un gran favore, a quel punto per lei non sarà più un gran favore, perché magari se lo faccio dopo sei mesi, un anno e capita a volte, soprattutto quando c'è la misura cautelare che i tempi siano più stretti, e quindi

avviene così, allora lì sì, forse questo ha ancora un senso per lei; ma nel tempo, quando lei ha già cercato di dimenticare, il processo certo che diventa una vittimizzazione secondaria, perché i tempi del processo, che dovrebbero essere una garanzia per l'imputato, devono essere una garanzia anche per la persona offesa. Perché questa sì che diventa una vittimizzazione secondaria e noi la vediamo tutti i giorni: donne sfinite che non hanno più voglia di andare a fare il loro processo perché le promesse che sono state fatte non sono state mantenute. Anche perché poi sono loro che si trovano a discutere in sede civile con questo stesso maltrattante e si ritrovano il padre dell'anno e quindi tutti che propinano loro la bigenitorialità, allora è inutile che promettiamo nel penale e non manteniamo nel civile, quando non abbiamo già mantenuto nel penale.

Allora la questione è nella domanda interessante che ha fatto una signora del pubblico; l'ho trovata molto interessante perché secondo me era il problema. Non come tuteliamo le donne, ma come permettiamo loro di tutelarsi da sole, nel senso che le donne non sono delle stupide che non vanno via perché non sanno cosa fare oggi, sono delle persone che stanno cercando di gestire la situazione e se noi non aiutiamo loro a vedere delle vie di fuga è difficile che le vedano in un momento così difficile e se quando le indichiamo, queste vie, sono anche sbagliate e non risolvono o risolvono in parte, per poi, ecco, rifare il processo del Circeo, come detto, questo è il problema. Ma lo rifacciamo tutti i giorni, lo facciamo quando applichiamo la giustizia civile dove loro sono costrette a sedersi di fianco al loro carnefice per discutere dei figli, non le stiamo giudicando un'altra volta? Non stiamo sminuendo la violenza? Non stiamo dicendo loro forse che la violenza va accantonata nell'interesse dei figli?

E allora vedete, secondo me, il peggior danno del populismo penale è proprio questo, cioè aver fatto delle promesse a persone che subiscono tutti i giorni delle cose orribili e poi non averle mantenute e continuare a farle sapendo di non poterle mantenere. Perché, ripeto, se non diamo i soldi ai Centri Antiviolenza e anzi da qualche parte si mettono anche in discussione, se boicottiamo il lavoro dei Centri Antiviolenza dicendo "a cosa servono?", magari riempiono la testa alle donne, no!, semplicemente fanno vedere loro meglio la realtà, spiegano loro le vie di fuga. Guardate, fanno un'azione veramente pericolosissima, cioè informano e l'informazione è veramente pericolosa.

Allora proprio partendo da qui io mi chiedo il significato di tutto quello di cui abbiamo parlato oggi. Cioè il significato riportato, ripeto, a chi si trova in questa situazione, poi gli altri diranno meglio dal loro punto di vista. Se io devo dirlo dal punto di vista delle donne che tutelo tutti i giorni, dalla mattina alla sera e vanno

avanti con i whatsapp serali e anche nei weekend, ecco devo dire che loro secondo me i nostri discorsi non li capiscono, e non li apprezzerrebbero neanche molto, perché noi ci stiamo interrogando troppo su questioni teoriche che non aiutano, cioè ci interroghiamo troppo su come viene strumentalizzata la vittima, ma in realtà la vittima non riesce mai ad essere protagonista, perché anche noi forse non la rendiamo protagonista. Il mio compito come avvocatessa del Centro Antiviolenza è mettere al centro la persona che subisce violenza. Punto. A me di tutto il resto non interessa. Grazie.

Domenico Matarozzo

Cerchio degli Uomini-CCVD

Per rispondere all'invito circa l'operatività sulla relazione con i Servizi Sociali, quando ci chiamano le assistenti sociali per chiederci se possono prendere l'appuntamento per l'uomo che hanno di fronte, si rendono conto che, così facendo, non li aiutano ad assumersi le loro responsabilità e a sviluppare la motivazione a scegliere di chiedere aiuto, o che lo fanno perché mosse da un'abitudine operativa che rischia di avere un approccio materno. Questo lo dico non per colpevolizzare la donna assistente sociale, ma perché spesso negli interventi pubblici o durante gli incontri con le assistenti sociali o quando i media ci cercano, il messaggio che circola è che questo uomo o è un "mostro a tre teste e trenta occhi" (strano o serial killer), oppure è un povero bambino che deve essere protetto. Quindi noi ci misuriamo tutti i giorni con un immaginario collettivo che ha queste due polarità. Noi abbiamo tutti i giorni a che fare con questi uomini normalissimi, più che normali, proprio come il signore della porta accanto, il ragazzo del centro sociale, i giovani ventenni, ragazzi illuminati, non solo il "tamarro" per dirla in parole povere, ma la persona normalissima, anche aperta e disponibile, noi li vediamo tutti.

Da quando siamo nati, più di 20 anni fa, come Cerchio degli Uomini, diciamo in tutti i modi che siamo in un cammino, un percorso di crescita, nati da uno spunto del Movimento femminista, e quello che facciamo lo facciamo perché crediamo in una logica circolare, cercando di mettere in discussione un modello gerarchico. Quindi concordo con la critica al populismo penale per cercare di mettere l'attenzione ad un approccio culturale/sociale al tema della violenza maschile alle donne, sono molto felice di questo momento di riflessione a cui siamo stati invitati.

Anche se può sembrare un tema astratto, io non credo che lo sia, nella mia operatività io vedo gli effetti del populismo penale, osservo quanto è profondamente dentro di noi la tentazione a nutrire il populismo penale. Nell'ultima riunione organizzativa di questo seminario, anch'io pensavo che fare riferimento al caso Izzo forse esagerato; come spesso ci viene chiesto di intervenire sul tema del femminicidio e sul femminicida, noi diciamo che sì, è importante intervenire, è importante, dove è possibile, mettere prima in sicurezza la donna. Però abbiamo sempre detto come Associazione che ci rivolgiamo a tutti gli uomini come noi e per questo intendo mettere l'accento su percorsi prepenali, percorsi di prevenzione, che devono in qualche modo portare un contributo a che questo uomo, e non solo questo, possa cambiare.

Mi piace molto la frase di De André "siamo tutti figli di questo mondo", in linea teorica è difficile non essere d'accordo, ma a volte dubito che sia profondamente sincera, come anche dubito che si dia davvero credito al nostro intervento: quanto c'è anche dentro di noi questo populismo, che si manifesta in una profonda rabbia verso gli autori di un reato grave e siamo tentati di buttare via la chiave della prigione? Quanto nascondiamo non solo una voglia di vendetta, ma anche la diffidenza verso un possibile cambiamento maschile?

Per questo motivo originariamente pensavo che il caso Izzo rappresentasse un caso troppo estremo, però voglio prendere il positivo di questa scelta, perché è vero che - per chi ha la nostra età e si ricorda bene il caso - parlando di Izzo emerge più chiaramente questa tentazione, tutti ci siamo fatti questa domanda: cosa ne possiamo fare di quell'uomo che ha rifatto questa stessa atrocità? C'è questa reazione verso Izzo, Izzo è un simbolo, forse estremo, ma io sento che da molte parti questa reazione c'è anche non solo verso di lui. Per questo ho felicemente accolto la proposta di questo incontro e spero che sia solo l'inizio di un percorso di riflessione, anche se non è immediatamente operativo, perché sento che è diffusa tra di noi una scarsa fiducia e una diffidenza di fondo sul fatto che l'uomo possa davvero cambiare.

Nella mia esperienza in diversi contesti locali o nazionali sento questa sorta di diffidenza, che quello che facciamo non solo "ruba" i soldi ai Centri antiviolenza, ai quali continuano a tagliare i fondi, ma che in fondo in fondo quello che facciamo non sia veramente utile. Questo retropensiero magari non è fondamentale per l'operatività, però è importante interrogarci veramente su quanto, nelle nostre relazioni, riusciamo a contrapporre a una logica gerarchica, una logica di rete e a interrogarci su come noi agiamo e non solo su ciò che pensiamo di subire.

Quando parliamo di rete intendiamo i Centri antiviolenza, i servizi sociali e chiunque viene a contatto con i diversi soggetti interessati al fenomeno: o il lavoro diventa davvero di rete, e quindi riusciamo a legittimare tutti gli attori e le attrici con le loro diverse esperienze e punti di vista, o altrimenti è difficile fare un lavoro efficace.

Quindi se riteniamo che questo fenomeno non sia il risultato solo di una patologia, ma crediamo veramente che sia un effetto strutturale di una società, questo vuol dire che dobbiamo davvero investire soprattutto in un'ottica culturale. Ma culturale per me non vuol dire solo andare nelle scuole, culturale per me vuol dire interrogarci sui nostri modi di stare nelle relazioni e quello che noi mettiamo in campo nelle modalità con cui lavoriamo anche tra di noi. Grazie.

Paola Savio

*Osservatorio informazione giudiziaria,
media e processo penale-Unione Camere Penali Italiana*

Mi presento, sono un avvocato penalista del Foro di Torino che fa parte della Giunta Unione Camere Penali italiane (UCPI) e come tale sono stata udita nella Commissione Giustizia della Camera e del Senato per il decorso parlamentare che ha avuto la riforma di alcune norme del codice penale e di procedura penale più nota come "Codice rosso". Al di là delle criticità che l'Unione Camere Penali ha sottoposto ai parlamentari, e che ancora oggi segnala in tutte le occasioni di confronto sul tema, è altresì importante ascoltare e "raccogliere" le riflessioni di tutti coloro che, ciascuno nella veste che gli è propria, si occupano del delicato tema della "violenza domestica". Su queste basi devo dire che anche tutti gli interventi di oggi mi hanno rassicurato sulla posizione che ha tenuto UCPI su questo argomento. Ed infatti il difensore dell'indagato, che poi può diventare imputato, e di seguito condannato non necessariamente persegue degli scopi diversi – al di là dell'aspetto sanzionatorio - da quelli del difensore della persona offesa e, nel processo, della Parte Civile. Lo scopo è comune - ed è questo che si voleva far capire al legislatore - ovvero risolvere, o quantomeno diminuire, la conflittualità tra le persone, scopo che non consente di generalizzare sui comportamenti umani, né tantomeno su coloro che commettono agiti violenti. La generalizzazione non può che causare un corto circuito del sistema codicistico, delle regole poste a tutela della persona offesa, nonché degli istituti che devono tendere alla rieducazione del reo.

Proprio su questo aspetto ho raccolto, condividendole, le parole del Coordinatore delle fasce deboli della Procura di Roma che ha colto un punto centrale di questa delicata materia e che stanno condividendo molti altri pubblici ministeri sul territorio nazionale, ovvero che "il" Codice rosso non esiste, facendo un paragone che riassume – censurandole - le norme procedurali introdotte con la riforma.

Il paragone di questo Procuratore della Repubblica è stato: immaginatevi di accedere in un pronto soccorso dove entrano continuamente delle persone, alcune di queste avranno il codice bianco, alcune avranno il codice verde, alcune avranno il codice giallo. Ebbene, le uniche che non vedrete passare sono quelle con il codice rosso, perché vengono subito trasportate in sala operatoria, o comunque nelle salette destinate alle urgenze senza passare dal triage. Questo per dire che le nuove regole disciplinate da questa legge possono, in realtà, creare gravi complicazioni sul sistema laddove paragona tutte le ipotesi dell'immaginabile, ovvero ogni condotta violenta, a discapito innanzitutto delle stesse persone offese e poi a discapito di coloro che, non dobbiamo dimenticarlo, sono i presunti innocenti fino a che non ci sia una sentenza passata in giudicato. Questa norma non tiene conto di nessuna di queste due prospettive che in realtà sono due facce della stessa medaglia. Ma soprattutto non tiene conto che ci sono donne che hanno bisogno di aiuto immediato, mentre altre no, o comunque non nell'immediato, perché - ad esempio - dispongono di più risorse, anche sociali o famigliari, oppure perché la loro situazione personale non è così rischiosa come si crede, o si vuol far credere, che sia. In altre parole, il rischio è che le donne che hanno bisogno di aiuto - ma un po' meno di altre - possano far inceppare il sistema e che gli aiuti veramente necessari, quelli per cui si deve entrare immediatamente in campo ed intervenire, non vengono compresi da nessuno, e per primo il pubblico ministero, quindi il giudice. Faccio un esempio - non di genere ma della storia giudiziaria italiana - ovvero il caso di Stefano Cucchi in relazione al quale il GIP non aveva minimamente compreso né la condizione della persona che si trovava davanti, né la situazione che si era venuta a creare. D'altra parte è notorio come le udienze di convalida si svolgano velocemente, una dopo l'altra, poiché numerose e da trattare con termini molto stringenti.

Questo può succedere anche con la donna sofferente oppure con il presunto maltrattante che in realtà tale non è. La regola dell'audizione della persona offesa entro i tre giorni successivi alla denuncia è pertanto una norma che non tiene conto, come si diceva, delle diverse situazioni e dei diversi gradi di pericolosità che le possono connotare. Il legislatore crea regole che valgono per tutti, ma nei casi di violenza domestica ciascuna persona ha la sua storia ed è in base ad essa,

e cioè in base alla gravità, che ci si dovrebbe muovere – a seconda dei casi - con un canale preferenziale o meno preferenziale.

Dopo l'entrata in vigore della riforma ogni Procura della Repubblica si sta dando delle direttive. Ad esempio a Torino, dopo un confronto con il Coordinatore delle fasce deboli, si è capito che per poter portare avanti il lavoro sulle notizie di reato in questa materia le eccezioni stanno diventando la regola. Ed è un'impostazione condivisibile. Anche perché non si deve dimenticare che si sta parlando di un problema culturale e il problema culturale non può certamente partire da una generalizzazione. Occorre dare informazioni e fare formazione, così partendo dalle scuole per arrivare a progetti più strutturati, ma che mirino alla prevenzione, non solo alla punizione.

Altra riflessione deve imporsi sull'utilizzo, sempre più frequente da parte del legislatore, e non solo, del termine "vittima". Ebbene, a me non piace questo termine, non mi piace far riferimento alla vittima del reato, concetto che non appartiene alla nostra cultura penalistica, e mi fa anche molto piacere che tantissime Associazioni a tutela delle donne ripudino allo stesso modo il concetto di vittima. Numerose sono le donne che non vogliono sentirsi definire vittime. Di più, la parola vittima non esiste nella Costituzione, non c'è nel codice penale, non c'è nel codice di procedure penale, è un concetto che noi abbiamo visto imporci o comunque abbiamo cercato in qualche modo di adeguare al nostro sistema ma che appartiene all'Europa.

Infine, un cenno va fatto sull'introduzione di nuove fattispecie di reato sempre da parte della riforma sulla violenza di genere. A tal proposito è molto interessante e prezioso il contributo del professor Sgubbi con una sua recente e bellissima monografia intitolata "Il diritto penale totale". Nel libro l'autore sottolinea come un diritto penale che si possa definire "liberale" debba partire da un diritto penale "minimo" che preveda poche norme, pochi precetti, ma tutti rispettosi del principio di tassatività e determinatezza. La recente proliferazione senza fine di norme contenenti nuovi reati, nuovi precetti, nuove e più aspre sanzioni, non corrispondono certamente al concetto spiegato dal professor Sgubbi, e più in generale dalla dottrina penalistica moderna. Rappresentano invece la dimensione plastica di una nuova impostazione che risponde ad un'esigenza politica di attrarre consensi, e non a quella - di tradizione liberale- di trovare la giusta risposta alla trasformazione dei comportamenti umani. E qui arrivo all'esempio pratico, un prodotto di questa stortura del fare giustizia con slogan e titoli sensazionalistici dati alle leggi al posto dei numeri o del nome del Ministro che le hanno promosse (pensiamo alla Legge Spazzacorrotti), cioè partendo da un diritto penale totale, anziché

“minimo”, che risponde alle richieste di giustizia su fatti di cronaca eclatanti, e quindi alla “pancia” della gente. L’esempio pratico si ha, ancora una volta, nel Codice rosso con l’introduzione del nuovo reato di “deformazione del volto”. Il caso che ha coinvolto Lucia Annibali è un caso tragico, è un caso in cui nuovamente, purtroppo, molte persone sono arrivate in ritardo, molte persone hanno sottovalutato la questione; ma il mal agito di alcune persone non può essere in qualche modo generalizzato e portare ad un prodotto che invece riguarda la generalità dei consociati destinatari della nuova norma incriminatrice. In Commissione Giustizia ho chiesto ai parlamentari di immaginare questa norma in rapporto non ai gravi fatti che sono successi alla collega Annibali, ma a immaginare che sul banco degli imputati potesse trovarsi un loro figlio, magari ventenne, che colpendo al volto un rivale in amore, o magari qualcuno che l’abbia per qualsiasi motivo provocato fino a giungere ad una sua reazione, abbia provocato - avendo indossato un anello durante la colluttazione - una lesione al volto tale da rientrare nella fattispecie incriminatrice. Questo è un altro corto circuito del sistema, quindi una norma che oggi va a colpire e va ad impedire, ad esempio, il bilanciamento con le circostanze attenuanti, l’accessibilità ad istituti premiali in sede esecutiva, e così via. Ebbene, pensare di poter creare queste generalizzazioni ci deve assolutamente preoccupare moltissimo.

Un’altra criticità del Codice rosso, anzi chiamiamola legge 60 del 2019, coinvolge, anzi colpisce, proprio coloro che dovrebbero aiutare ed intervenire a tutela delle donne e dei minori in difficoltà per la violenza domestica, agita o assistita, ovvero i Centri antiviolenza. Ci sono infatti delle norme che metteranno a dura prova anche tutti i Centri che operano nel settore, anzi li hanno già messi a dura prova, come molti hanno messo in evidenza.

La velocità, in sé e per sempre, non sempre serve. Così come non serve una proliferazione di reati, neanche ben delineati nei loro contorni sostanziali, pena la violazione del principio cardine di determinatezza delle fattispecie incriminatrici. Spero, ma dobbiamo sperarlo tutti, che la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale possano intervenire a mettere chiarezza. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che tutti quelli che vengono definiti come “reati di genere” possono in realtà colpire il vicino di casa, il proprio figlio, il proprio zio, il compagno di classe eccetera ... E anche questo è un grosso problema che il legislatore non si è posto.

Un altro esempio può servire: il subordinare la sospensione condizionale della pena all’accesso ad un percorso di natura psicologica. Ma a chi? a un condannato? no, a un presunto innocente, perché ogni persona sottoposta ad un procedimento penale non è detto che sia colpevole di quel determinato reato, poiché

nelle fasi del procedimento di merito non è stato ancora assolutamente accertato alcunché. Ed invece il legislatore, per una determinata cornice di reati, subordina la sospensione condizionale della pena a percorsi di recupero, e quindi ben prima che sia stata accertata la sua responsabilità. Ed allora viene da chiedersi: quando deve partire il progetto di recupero, come, dove e da parte di chi? Senza contare che è stata anche prevista la clausola di invarianza finanziaria che impedisce ai centri di recupero di ottenere finanziamenti per implementare le strutture, o l'assunzione di operatori.

Auguro a tutti i nostri figli, prima ancora che a noi madri, e più in generale a tutte le donne ed anche agli operatori che devono aiutare gli uomini a cercare di arrivare a dei risultati concreti, e cioè di superamento del conflitto e delle proprie emozioni violente, a tutti auguro buona fortuna, o se preferite "in bocca al lupo". Occorre combattere tutti insieme, e sin da subito, al fine della miglior interpretazione possibile di una riforma che va assolutamente contro tendenza rispetto ai canoni e ai principi che ci vengono trasmessi dai Trattati internazionali e che, di conseguenza, rischia di non rispettare la tutela di tutte noi.

[dopo altri interventi]

Una riflessione si impone riprendendo quanto sostiene il professor Ugo Fornari: *"Il male esiste"* e i rimedi il nostro sistema li aveva già con la previsione del doppio binario, ovvero della risposta sanzionatoria e delle misure di sicurezza. Ed allora, nel nostro meraviglioso mondo che non è quello di Amélie, ma della nostra Costituzione, del nostro Codice, delle leggi speciali, c'era già tutto quello che occorreva, non c'era bisogno di nulla di più se non di coordinamento e aiuti ai centri che operano in questo delicato settore. Per sottolineare il rischio che il populismo penale oggi può provocare, Pitch prima ha detto *"dobbiamo fare attenzione perché in questa ideologia del nemico rischiamo, cioè le donne, le vittime rischiano di essere strumentalizzate"*. Un caso pratico ve lo ricorderete tutti, la vicenda della giovane donna che ha denunciato di aver subito violenza nella stazione della Transvesuviana. Quella donna è stata invitata in trasmissioni televisive pochi giorni dopo il fatto, e rappresentata come una vittima da nascondere dietro una maschera nera, e quindi con il travisamento di volto e voce. Peccato che, trascorsi altri pochi giorni, i presunti violentatori sono stati tutti liberati dal Tribunale del riesame per carenza dei gravi indizi di colpevolezza, tenuto conto della visione dei filmati acquisiti dalle telecamere a circuito chiuso presenti nella stazione.

Ma quella povera donna era già stata portata in una trasmissione televisiva a diffusione nazionale, come detto è stata vestita come se fosse una delle protagoniste del film "guerre stellari", le è stata messa una sorta di palandrana nera con tanto di maschera. Quella rappresentazione mi ha fatto inorridire come tecnico in generale, come difensore nel caso specifico, come vettore della comunicazione perché anche noi lo siamo nel momento in cui partecipiamo ai convegni. Mi sono sentita male per quella donna, comunque andrà quel processo, quel passaggio, con quella trasformazione era assolutamente ripugnante e andava combattuta in tutti i modi. Volevo solo darvi questi altri spunti di riflessione, per far capire come tutto ciò che viene generalizzato, mistificato e soprattutto utilizzato per i propri interessi politici sia sbagliato in radice.

Silvia Lorenzino [dopo gli interventi di Matarozzo e Savio]

Sarò brevissima, ma in realtà molte delle cose che ha detto Paola [Savio] mi trovano d'accordo, nel senso che rendere tutto emergenza è sbagliato; noi che lavoriamo nei Centri Antiviolenza e combattiamo contro la violenza di genere sappiamo che la violenza, proprio perché è un fenomeno culturale, non è emergenza e quindi renderla emergenza con le parole "Codice rosso" e con i fatti, trascinando le donne in Procura a testimoniare dopo tre giorni, quando ancora non hanno ben compreso la situazione in cui sono, non hanno avuto modo di informarsi, come dicevo prima, rischia di essere un effetto boomerang. Perché in realtà proprio quelle che più hanno patito, proprio quelle che più sono in una situazione di pericolo minimizzeranno, perché è quello che hanno fatto per molto tempo, hanno cercato di controllare. Perché guardate che il ruolo di donna che subisce violenza è difficilissimo da gestire e hanno imparato per anni a gestire e gestiranno anche quello, tentando di risolvere il problema, anche perché molte di loro non sono ancora pronte a distaccarsi dalla persona che agisce violenza nei loro confronti in maniera adeguata, quindi tendono a proteggerlo, a tutelarlo anche in maniera che lui non ha richiesto. Intendo dire che le donne che si rivolgono a noi spesso ci chiedono questo: ma lui può essere aiutato? ma lui andrà in carcere? Quindi questo tipo di eccessiva responsabilizzazione della donna in una fase così delicata non ha una logica, come non ha una logica un eccessivo inasprimento delle pene, perché non tutela chi subisce il reato, perché a volte si esagera non distinguendo bene i casi concreti che sono, come giustamente ha detto Paola, tutti diversi e la pena dovrebbe essere la tua, il caso dovrebbe essere il tuo, non quello che i mass media richiedono o non quello che il pensiero generale richiede.

Ma allo stesso modo questo è anche un deterrente, perché molte donne non hanno in realtà questo desiderio di vendetta incredibile, vogliono solo che tutto si fermi e allora, prima Fernanda Vigliani ha detto una cosa giusta, che per noi Centri Antiviolenza la denuncia non è il fine, la denuncia è una parte del percorso che a volte può essere una parte preponderante, interessante, utile, ma non è il fine ultimo della donna che subisce violenza. Quindi in questi casi ogni donna ha il suo percorso, come ogni persona che la agisce o non la agisce ha il suo vissuto e la sua esperienza, ogni donna che subisce violenza ha il suo desiderio, il suo percorso di uscita dalla violenza personale, che può passare attraverso un processo penale come no, e noi questo lo dobbiamo rispettare, non lavorare sopra di lei, trattarla come un soggetto che deve essere gestito, come se fosse un incapace. Questo è quello che mi fa più male in questo tipo di riforme: le promesse non mantenute e trattare le donne che si trovano in queste situazioni come delle incapaci che devono essere salvate.

APPENDICE

Le relatrici e i relatori

Eva Desana

Professoressa ordinaria di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino e componente del Comitato di Gestione del CIRSD e, avvocatessa cassazionista e socia fondatrice dello Studio legale Musumeci, Altara, Desana e associati, con sede a Torino e a Milano. Tra le sue ultime pubblicazioni, *L'impresa fra tradizione e innovazione*, Giappichelli, Torino, 2018, l'articolo in tema di equilibrio fra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate e a controllo pubblico *La legge 120 del 2011: luci, ombre e spunti di riflessione*, in *Rivista di Diritto societario*, 2017, p. 539 e gli articoli in materia di sanzioni delle Autorità di Vigilanza e doppio binario sanzionatorio, dal titolo *Sanzioni Consob, Banca d'Italia e garanzie dell'incollato: never ending story*, in *Banca, Impresa e Società*, 2019, p. 367 e *Ne bis in idem* e manipolazioni del mercato, in *Giur.it*, 2019, p. 348

Silvia Lorenzino

Avvocata, si occupa prevalentemente della tutela in sede civile e penale delle donne che subiscono violenza di genere e dei loro figli. È componente della Commissione Famiglia e Minori dell'Ordine degli Avvocati di Torino, nonché Curatrice Speciale del Minore. Quale attivista contro la violenza di genere ha fondato, unitamente ad altre donne del territorio, il Centro Antiviolenza Svolta Donna, di cui è stata Presidente ed oggi è Vicepresidente di Centri Antiviolenza E.M.M.A onlus, operante nel territorio della regione Piemonte ed in particolare nella Città e

Provincia di Torino. L'associazione è nata dalla fusione dei centri antiviolenza Svolta Donna e Donne & Futuro che, nel 2018, hanno scelto di unirsi per offrire un supporto sempre più ampio e qualificato alle donne che decidono di affrancarsi dal contesto violento. Relatrice in numerosi convegni ed eventi formativi e di sensibilizzazione in materia di contrasto alla violenza di genere, da circa quindici anni ha scelto di dedicarsi, in via quasi esclusiva, ad aiutare le donne a dare voce ai loro diritti nei Tribunali e nei contesti dove viene violata la loro dignità e libertà di scegliere.

Domenico Matarozzo

Attivista nella politica, nel sociale, nei movimenti pacifisti/nonviolenti/ecologisti con una ricerca e un approccio alle discipline orientali sin dai primi anni '70 e sin da allora cresciuto confrontandosi con le tematiche di genere e con i movimenti femministi. Educatore della prima infanzia e formato con diverse tecniche teatrali (mimo e maschera neutra) e psico corporee sin dai primi anni '80 (psicomotricità). Counselor/formatore ad indirizzo psico corporeo sin dagli anni '90 con le tecniche di Gestalt, Analisi Transazionale e Rio Abierto in ambito pubblico e privato. Attivista da più di 20 anni nella riflessione sul maschile e nella prevenzione della violenza maschile alle donne, tra i fondatori del gruppo "Cerchio degli Uomini" (1999) e del Centro d'Ascolto del Disagio Maschile e la Prevenzione della Violenza alle Donne (2009), socio e nel direttivo dell'Associazione Nazionale Maschile Plurale.

Livio Pepino

Già magistrato, presidente di Magistratura Democratica e componente del Consiglio superiore della magistratura, è attualmente responsabile delle Edizioni Gruppo Abele. Da sempre studia i fenomeni dell'ordine pubblico, della repressione penale e del diritto penale del nemico. Collabora con diversi giornali e riviste tra cui *Il Manifesto*. Ha scritto o curato, tra l'altro, *Attacco ai diritti. Giustizia, lavoro, cittadinanza sotto il governo Berlusconi* (Laterza, 2003); *Sistemi criminali e metodo mafioso* (con A. Dino, Franco Angeli, 2008); *Non solo un treno... La democrazia alla prova della Val Susa* (con M. Revelli, Edizioni Gruppo Abele, 2012); *Forti con i deboli* (Rizzoli, 2012); *Prove di paura. Barbari, marginali, ribelli* Edizioni Gruppo Abele, 2016).

Tamar Pitch

Già professoressa ordinaria di Filosofia del diritto nell'università degli studi di Perugia, dove ha insegnato anche sociologia del diritto. Ha avuto incarichi di insegnamento negli USA, in Canada, Messico, Argentina, Marocco. È direttrice della rivista "Studi sulla questione criminale". I suoi temi di ricerca principali sono la questione criminale, i diritti fondamentali, il genere del e nel diritto. Tra le sue pubblicazioni *Responsabilità limitate. Attori, conflitti, giustizia penale* (Feltrinelli, 1989), *Un diritto per due* (Il Saggiatore 1998), *Pervasive Prevention. A Feminist Reading of the Rise of the Security Society in the XXI Century* (Ashgate, 2010) e *Contro il decoro. L'uso politico della pubblica decenza* (Laterza, 2013). È componente del Comitato nazionale di Bioetica.

Susanna Ronconi

Formatrice e supervisore metodologico nei campi del lavoro sociale, delle marginalità, del carcere e delle dipendenze, e ricercatrice sociale attiva nei medesimi settori.

È esperta in metodologie autobiografiche e ricerca qualitativa e nell'educazione per adulti, in particolare con approccio di genere. Tra le ultime pubblicazioni *Recluse. Lo sguardo della differenza femminile sul carcere* (Ediesse, 2014) e *La prigioniera delle donne. Idee e pratiche per i diritti* (Ediesse, 2020), entrambe con Grazia Zuffa.

Paola Savio

Avvocata penalista del Foro di Torino, è componente dall'ottobre 2018 della Giunta nazionale dell'Unione Camere Penali Italiane. Si occupa principalmente, e da sempre, di diritto penale di famiglia. Ha partecipato nel 2009 alla redazione della *Carta di Siracusa*, iniziativa dell'avvocata Luisella De Cataldo Neuburger, avente come oggetto la redazione di linee guida per l'acquisizione della prova scientifica nel processo penale. Si è occupata di alcuni processi che hanno avuto un forte impatto mediatico: la difesa (prima come difensore d'ufficio, poi con difesa fiduciaria) di Annamaria Franzoni, quindi di Mohamed Saleem, padre di Hina, la ragazza pakistana uccisa dal padre nel bresciano e ha assistito una delle vittime, sopravvissuta, del "serial killer delle prostitute" Minghella.

Giovanni Torrente

È ricercatore presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino dove insegna Filosofia del diritto, Sociologia del diritto e Sociologia della devianza. Attualmente, è uno dei responsabili scientifici dello European Prison Observatory e membro del direttivo dell'associazione Antigone.

Tra le sue più recenti pubblicazioni: *Le regole della galera*, edito da l'Harmattan Italia; (con Daniela Ronco), *Pena e ritorno*, edito da Ledizioni; (con Luigi Manconi), *La pena e i diritti*, edito da Carocci.

Ferdinanda Vigliani

Attiva nella politica e negli studi delle donne dall'inizio degli anni Settanta. Nel 1975 ha fatto parte del gruppo fondatore del teatro stabile di innovazione Assemblea Teatro e pubblicato *Giubilate il teatro di strada. Manuale per fare e disfare un teatro politico di occasione*. Autrice di testi teatrali e regista televisiva, negli anni Ottanta e Novanta ha diretto numerosi programmi per le reti RAI. Nel 1995 è tra le fondatrici del Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile di Torino nel quale è tutt'ora impegnata in ricerche, progetti, pubblicazioni. Dal 2016 fa parte del gruppo fondatore della federazione Låadan – Centro culturale e sociale delle donne, che ha sede in Torino in via Vanchiglia 3. Tra le pubblicazioni più recenti: AA.VV., *Sessantot-tine* (Seb27 2018), *L'altra verginità* (Rosenberg&Sellier 2016), *Perché non abbiamo avuto figli. Donne "speciali" si raccontano*, con Paola Leonardi (Franco Angeli 2009).

Serena Zorzi

Avvocata, si laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Torino il 16 luglio 1999. Esercita l'attività forense presso lo studio in Torino, a via Cernaia, 27 occupandosi di diritto penale con particolare sensibilità alla violenza di genere e alle condotte che coinvolgono le donne ed i minori. Nel marzo dell'anno 2014 costituisce un'associazione denominata Amaryllis Onlus, dedicata a supportare le donne, pensata per le vittime di violenza di genere e del reato di maltrattamenti contro i familiari ed i conviventi, mettendo a disposizione la propria professionalità. L'associazione fa parte del CCDV presso la Città di Torino. Si è occupata dell'apertura di sportelli di ascolto dedicati alle donne, di tutte le età ed etnie, dove svolge attività di consulenza legale oltre che di organizzazione di eventi formativi e di sensibilizzazione e fornisce supporto legale al Centro Antiviolenza InRete.

Grazia Zuffa

Psicologa e psicoterapeuta, ha insegnato Psicologia delle tossicodipendenze all'Università degli studi di Firenze. È stata senatrice della Repubblica nella X e XI legislatura, occupandosi di problematiche della differenza sessuale, di tecnologie della riproduzione, di giustizia e carcere e di altre questioni sociali. Dal 2006 è componente del Comitato nazionale di Bioetica. Presiede l'Associazione Società della Ragione. Tra le sue ultime pubblicazioni *Droghe e autoregolazione. Note per operatori e consumatori* (a cura di) (Ediesse, 2018), *Recluse. Lo sguardo della differenza femminile sul carcere* (Ediesse, 2014) e *La prigionie delle donne. Idee e pratiche per i diritti* (Ediesse, 2020), tutti in collaborazione con Susanna Ronconi



COORDINAMENTO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Il Coordinamento contro la violenza sulle donne – CCVD è una rete composta da soggetti pubblici e privati che svolgono attività di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne e sostegno, accompagnamento e assistenza alle donne vittime di violenza.

Opera sul territorio cittadino e metropolitano ed è coordinato dalla Città di Torino

LA RETE - CCVD

- Nel 2000 nasce il Coordinamento Cittadino Contro la Violenza sulle Donne – CCCVD. È composto da soggetti pubblici e privati che svolgono attività di prevenzione, sostegno e assistenza alle donne vittime di violenza
- Nel 2010 aderisce la Provincia di Torino
- Nel 2014 viene approvato un nuovo Protocollo d'Intesa
- Nel 2019 viene approvato il nuovo Protocollo d'Intesa con il nuovo nome CCVD – Coordinamento Contro la Violenza sulle Donne che norma anche i rapporti con Tavolo Maltrattanti della Città Metropolitana

DA CHI È COMPOSTA (31 dic 2019)

- 26 associazioni torinesi
- 8 enti pubblici
- 4 ordini professionali
- 8 associazioni della città metropolitana
- La Consigliera di Parità metropolitana

I COMPITI

- Coordinamento delle azioni di prevenzione e contrasto alla violenza e accoglienza delle donne che subiscono violenze supportandone i percorsi di autonomia
- rafforzare e raccordare reti per azioni efficaci e integrate
- Informazione, sensibilizzazione e formazione per le/gli operatrici/operatori dei servizi pubblici e privati
- educare e sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne e diffondere la cultura della parità di genere tra i/le giovani e alla popolazione in generale
- sostenere le buone prassi esistenti e sperimentate al fine di rafforzarle, svilupparle e diffonderle
- analizzare le necessità e i bisogni da colmare individuandone le soluzioni operative
- monitorare la violenza di genere
- operare per garantire favorire la creazione di specifici programmi per il trattamento dei maltrattanti

CCVD - I gruppi di lavoro

Attualmente nel CCVD operano 4 Gruppi di Lavoro tematici:

- accoglienza • osservatorio sociale
- comunicazione • formazione

I gruppi operano per elaborare, programmare e realizzare azioni finalizzate al conseguimento degli obiettivi generali nonché delle linee di intervento individuate dall'Assemblea del CCVD.



Il populismo penale è quella modalità del discorso politico secondo cui il codice penale si candida impropriamente a strumento di governo di fenomeni sociali complessi.

Per la violenza di genere, tutto ciò sta avvenendo in nome delle donne, la cui "difesa" diventa spesso argomento strumentale.

L'appello alla previsione di più reati, a pene più lunghe, alla patologizzazione della violenza fino alla sua "cura" per via chimica, servono alle donne? Oppure nuocciono alla visione della violenza di genere che il movimento delle donne da sempre promuove, secondo cui è una questione strutturale del modello patriarcale della società, una questione di rapporti di potere asimmetrici tra i generi?

Serve alle donne la retorica di un "governo penale delle questioni di genere"?